

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

**45**  

---

**2017**

JOVENE EDITORE NAPOLI

# Index

*Quaderni camerti di studi romanistici*  
*International Survey of Roman Law*

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino  
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».  
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau  
Paris EHESS

Hans Ankum  
Amsterdam

Ignazio Buti  
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi  
Roma Sapienza

Alessandro Corbino  
Catania

M. Floriana Cursi  
Teramo

Teresa Giménez-Candela  
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla  
Torino

Michel Humbert  
Paris II

Éva Jakab  
Szeged

Rolf Knütel  
Bonn

Giovanni Lobrano  
Sassari

Carla Masi Doria  
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn  
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz  
Fribourg

J. Michael Rainer  
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola  
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier  
Bonn

Sandro Schipani  
Roma Sapienza

Gunter Wesener  
Graz

Laurens Winkel  
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz  
Warszawa

*In redazione:*

Valeria Di Nisio (coord.), Nunzia Donadio, Giovanna D. Merola  
Carlo Nitsch, Paola Santini, Fabiana Tuccillo

*con*

Aniello Atorino, Silvia Capasso, Federica Miranda  
Luigi Romano, Angelina Troiano, Francesco Verrico

# **Index**

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

<i>Scritti di:</i>	M. Floriana Cursi	Fara Nasti
	Valeria Di Nisio	Giovanni Nicosia
	Alberto Filippi	Michele Pedone
	Jean Gascou	Carlo Pelloso
	Vincenzo Giuffrè	Leo Peppe
Ulrico Agnati	Fausto Gorla	Pascal Pichonnaz
Jean Andreau	Alessio Guasco	J. Michael Rainer
Riccardo Astolfi	Luca Ingallina	Francesca Reduzzi Merola
Okko Behrends	Giulio Iovine	José María Ribas Alba
Fernando Bermejo-Rubio	Rolf Knütel	Pierluigi Romanello
Maria Luisa Biccari	Luigi Labruna	Luigi Romano
Maria Vittoria Bramante	Orazio Licandro	Paola Santini
Hinnerk Bruhns	Salvatore Marino	Roberto Scevola
Giuseppe Camodeca	Claudio Martyniuk	Philipp Scheibelreiter
Silvia Capasso	Antonio Masi	Martin J. Schermaier
Luigi Capogrossi Colognesi	Carla Masi Doria	Francesco Sitzia
Paola Luigia Carucci	Thomas A.J. McGinn	Luca Tonin
Cosimo Cascione	Felice Mercogliano	Fabiana Tuccillo
Sergio Castagnetti	Elvira Migliario	Francesco Verrico
Amelia Castresana	Valerio Massimo Minale	Witold Wolodkiewicz
Alessandro Corbino	Francesco Musumeci	Isabella Zambotto

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: [www.index.unina.it](http://www.index.unina.it).

Copyright 2017 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391

Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2017 - PL Print - Napoli

1. *Premessa.* – In un clima dominato dall'esigenza di concludere vittoriosamente la guerra contro Perseo<sup>1</sup> gli accadimenti interni alla *civitas*, così come traibili in assoluta prevalenza dai libri 43 e 44 della narrazione liviana *ab urbe condita*, furono caratterizzati dall'operato – rigoroso, ma controverso – di Gaio Claudio Pulcro<sup>2</sup> e Tiberio Sempronio Gracco<sup>3</sup>: eletti censori all'esito di una competizione cui avevano partecipato, essendosi resi disponibili per gestire la magistratura, i personaggi politici più eminenti del tempo (qualificati dallo storico patavino, nel complesso, *principes civitatis*<sup>4</sup>), Pulcro e Gracco furono protagonisti di complesse vicende, risoltesi in un ingarbugliato quanto singolare intrico di problemi aventi natura costituzionale e criminale, ai quali pare opportuno riservare qualche meditazione. Sebbene concentrato sulle vicende belliche, il resoconto offerto da Liv. 43.12-44.18 presenta alcuni passaggi da cui si evince come il 169 a.C. finisse per essere un anno denso di eventi politici, forse esclusivamente paradigmatici di dinamiche istituzionali ascrivibili alla *media res publica*, oppure già inclini a preconizzare, entro una certa misura, dissidi che l'Urbe avrebbe conosciuto poco dopo la fine delle campagne espansionistiche, abitualmente identificata con la distruzione di Cartagine e di

<sup>1</sup> Sulla terza guerra macedonica cfr., in termini generali, G. De Sanctis, *Storia dei Romani IV. La fondazione dell'impero*, I. *Dalla battaglia di Naraggara alla battaglia di Pidna* (Torino 1923) 295 ss.; L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano III. Dai prodromi della III guerra Macedonica al 'primo triumvirato' (170-59 av. Cr.)* (Torino 1953) 36 ss.; H.H. Scullard, *Storia del mondo romano I. Dalla fondazione di Roma alla distruzione di Cartagine* (trad. it. Milano 1992) 342 ss.; E. Gabba, *L'imperialismo romano*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* (Torino 1999) 215 ss.; L. Bessone - M. Scuderi, *Manuale di storia romana*<sup>2</sup> (Bologna 1999) 172 ss.; G. Clemente, *Guida alla storia romana*<sup>2</sup> (Milano 2008) 193 ss.; M. Pani, M. Todisco, *Storia romana. Dalle origini alla tarda antichità* (Bari 2008) 123 ss.; M. Beard, *SPQR. Storia dell'antica Roma* (trad. it. Milano 2016) 181 ss. <sup>2</sup> Cfr. F. Münzer, s.v. «C. Claudius Pulcher», in *PWRE*. II (Stuttgart 1899) 2855 s.; H.G. Gundel, s.v. «C. C. Pulcher», in *DKP*. I (Stuttgart 1964) 1209; K.-L. Elvers, s.v. «C. Pulcher, C.», in *DNP*. III (Stuttgart-Weimar 1997) 11, nonché W. Smith, *Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology* I (Boston 1870) 769 n. 22 e L. Perelli, *I Gracchi* (Roma 1993) 40. <sup>3</sup> Cfr. F. Münzer, s.v. «Ti. Sempronius Gracchus», in *PWRE*. II/A (Stuttgart 1923) 1403 ss.; H.G. Gundel, s.v. «T. Sempronius G.», in *DKP*. II (Stuttgart 1967) 860 s.; K. Bringmann, s.v. «T. S. Gracchus», in *DNP*. XI (Stuttgart-Weimar 2001) 391 s. <sup>4</sup> Liv. 43.14.1: *Censoribus deinde creandis comitia edicta sunt. Petierunt censorum principes civitatis, C. Valerius Laevinus, L. Postumius Albinus, P. Mucius Scaevola, M. Iunius Brutus, C. Claudius Pulcher, Ti. Sempronius Gracchus. Hos duos censores creavit populus Romanus*. Cfr., in ordine alla levatura dei singoli candidati, E. Reigadas Lavandero, *Censura y 'res publica'. Aportación constitucional y protagonismo político* (Madrid 2000) 334 e ntt. 23-25.

Corinto<sup>5</sup>. Trattandosi della fonte di gran lunga piú dettagliata nel descrivere tali fatti, è necessario muovere proprio dalla narrazione liviana, isolando via via le informazioni relative all'attività dei censori.

<sup>5</sup> Circa il rapporto tra conflittualità esterna e dissidi interni, i cui termini erano individuati in tutta chiarezza dagli storici coevi alle guerre civili anche retrospettivamente, cfr. Liv. 2.39.7: *Quae profecto orta esset – adeo tribuni iam ferocem per se plebem criminando in primores civitatis instigabant – sed externus timor, maximum concordiae vinculum, quamvis suspectos infensosque inter se iungebat animos*; 2.43.3: *Bello deinde civiles discordiae intermissae; uno animo patres ac plebs rebellantes Volscos et Aequos duce Aemilio prospera pugna vicere*; 2.44.8: *Inde ad Veiens bellum profecti, quo undique ex Etruria auxilia convenerant, non tam Veientium gratia concitata quam quod in spem ventum erat discordia intestina dissolui rem Romanam posse. Principesque in omnium Etruriae populorum conciliis fremebant aeternas opes esse Romanas nisi inter semet ipsi seditionibus saeviant*; 2.52.2: *Ex copia deinde otioque lascivire rursus animi et pristina mala, postquam foris deerant, domi quaerere*; Liv. 2.54.2: *Paci externae confestim continuatur discordia domi*; Sall. bell. Iug. 40.41.1-5: *Ceterum mos partium et factionum ac deinde omnium malarum artium paucis ante annis Romae ortus est otio atque abundantia earum rerum, quae prima mortales ducunt. 2. Nam ante Carthaginem deletam populus et senatus Romanus placide modesteque inter se rem publicam tractabant, neque gloriae neque dominationis certamen inter civis erat: metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat. 3. Sed ubi illa formido mentibus decessit, scilicet ea, quae res secundae amant, lascivia atque superbia incessere. 4. Ita quod in adversis rebus optaverant otium, postquam adepti sunt, asperius acerbisque fuit. 5. Namque coepere nobilitas dignitatem, populus libertatem in libidinem vertere, sibi quisque ducere trahere rapere. Ita omnia in duas partis abstracta sunt, res publica, quae media fuerat, dilacerata. Sin dai primordia civitatis la guerra esterna avrebbe compattato la civitas esportandone la conflittualità interna: in altre parole, l'identificazione dell'*hostis* al di fuori dell'aggregato politico avrebbe creato una forte tensione verso l'eliminazione del medesimo (e la spartizione delle sue spoglie), talché gran parte delle forze destabilizzanti verrebbero liberate ed impegnate nel conseguimento di obiettivi compatibili con la conservazione dell'ordine interno. La guerra polarizzante svolge, pertanto, una funzione pacificatoria 'entro' l'ordinamento comportando, da un lato, l'allontanamento dei *cives* piú irrequieti attraverso il loro impiego in battaglia e imponendo, dall'altro, agli organi costituzionali di armonizzare il loro funzionamento in vista dello scontro con il nemico autentico (cfr. P.P. Portinaro, *Introduzione* a R. Schnur, *Rivoluzione e guerra civile* [trad. it. Milano 1986] 16 s.). Si creano in tal modo due aree ben distinte: l'una interna all'ordinamento, in cui regnano pace e diritto poiché tutti i contrasti vengono coercitivamente risolti attivando le istituzioni giudiziarie garantite dal potere politico, mentre l'altra, esterna alla sintesi politica, sarebbe dominata dal conflitto senza limiti, in cui rileva non il diritto, ma la forza (J. Freund, *L'ennemi et le tiers dans l'État*, in *Archives de philosophie du droit* 21 [1976] 23 ss.; G. Miglio, *Guerra, pace, diritto. Una ipotesi generale sulla regolarità del ciclo politico*, in U. Curi [a cura di], *Della guerra* [Venezia 1981] 37 ss., ora in *Le regolarità della politica* II [Milano 1988] 761 ss., spec. 765; D. Foraboschi, *Guerra e pace a Roma*, in G. Daverio Rocchi [a cura di], *Dalla 'concordia' dei Greci al 'bellum iustum' dei moderni* [Milano 2013] 83 ss.). Se ne deduce che dette aree si confondono quando è impossibile combattere un'autentica guerra totale: l'assenza dell'*hostis* determina l'accrescimento dell'aggressività nella lotta politica interna e, allora, ogni cittadino il quale, in altre condizioni, avrebbe potuto essere un 'eroe della patria', inizia a rappresentare un potenziale oppositore, vale a dire un pericolo per la stabilità dell'ordinamento (cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico* [trad. it. Milano 2005] 26 ss., 101 ss.; F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, in C. Schmitt, *Teoria del partigiano* cit. 174 ss.).*

2. *Il conflitto di attribuzione tra magistrati 'cum imperio' in materia di 'dilectus'*. – Poco dopo le elezioni – e non essendosi ancora sorteggiate le province – un aspro contrasto si registrò tra consoli e pretori in materia militare per il fatto che i primi (Quinto Marcio e Cneo Servilio), intendendo riservare maggior cura alla leva *propter Macedonicum bellum*, lamentarono in Senato la disaffezione degli *iuniores* e addossarono alla plebe la responsabilità per il mancato arruolamento di quanti avrebbe potuto rispondere al richiamo. Furono allora, tra i pretori, Gaio Sulpicio e Marco Claudio a rigettare questa impostazione, altresì dichiarando che non alla plebe, bensì all'errato approccio mentale dei consoli si sarebbe dovuto imputare lo scarso successo del *dilectus*: il passaggio liviano (43.14.3: *non consulibus, sed ambitiosis consulibus dilectum difficilem esse*) lascia intendere come il problema fosse legato non all'impossibilità oggettiva di adempiere le funzioni ordinarie di spettanza consolare, causata dal comportamento tribunizio, ma all'inadeguatezza soggettiva di coloro i quali ricoprivano tale magistratura nell'anno corrente. Questi ultimi avrebbero guadagnato nomea di *ambitiosi*, ossia 'avidì di popolarità', 'interessati', alla ricerca di giustificazioni per i propri insuccessi e, quindi, non lucidi nel perseguire l'interesse comune, consistente nel reinserimento di quanti – pur avendone i requisiti d'età – si sottraevano al servizio. In questo frangente, i pretori si offrono di perfezionare l'arruolamento, così prendendo in carico un'incombenza primariamente spettante ai consoli, in ragione della sovraordinazione gerarchica ad essi riconosciuta: sebbene dotati, come Livio ricorda<sup>6</sup>, di minore *imperium* e *auctoritas*, i pretori propongono di esonerare la coppia consolare e di procedere in luogo della medesima, ravvisando nel senato l'arbitro del conflitto di competenza che sarebbe sorto qualora Quinto Marcio e Cneo Servilio avessero espresso il loro disaccordo (*si ita senatui videretur*). Dal prosieguo del resoconto<sup>7</sup> si evince come il conflitto fosse stato effettivamente sollevato da questi ultimi, non altrimenti potendosi spiegare la frustrazione attribuita loro dallo storico patavino in seguito alla decisione del senato; in altre parole, i consoli si rimisero fiduciosamente alla valutazione di tale consesso, onde poi sentirsi umiliati (*non sine suggillatione*) quando la mozione dei pretori venne accolta *magna patrum approbatione*.

La specificità della vicenda è data proprio dal fatto che precedentemente i *praetores*, in quanto pur sempre forniti di *imperium*, avevano posto mano al *dilectus* nei casi in cui i consoli non vi avessero potuto procedere, ma ben si erano guardati dal sostituirli in assenza di impedimenti eccezionali. Depongono in questa direzione tre situazioni di poco anteriori ma, parimenti, contestuali alle guerre macedoniche, riportate da Livio rispettivamente in 39.20.4, 39.38.10 e 42.18.2-7: nella prima circostanza, fors'anche la piú emblematica e risalente al 186 a.C., i consoli impegnati

<sup>6</sup> Liv. 43.14.4: *Id ut ita esse scirent et patres conscripti, praetores se, quibus vis imperii minor et auctoritas esset, dilectum, si ita senatui videretur, perfecturos esse.* <sup>7</sup> Liv. 43.14.5: *Id praetoribus magna patrum approbatione, non sine suggillatione consulum mandatum est.*

nel reprimere i Baccanali (o, meglio, a dirigere le corti all'uopo istituite) affidano il *dilectus* al pretore urbano T. Menio e, *perfectis quaestionibus*, dirigono le loro forze contro i Liguri Apuani<sup>8</sup>. Poiché la fonte non accenna ad alcun *senatusconsultum* autorizzativo e, inoltre, non è chiaro se il pretore abbia effettivamente concluso le operazioni di arruolamento, più che ad una delega o ad un trasferimento di competenza si potrebbe pensare all'espletamento di mansioni ausiliarie da parte della magistratura inferiore la quale, dotata di *imperium* ma avente *minor potestas*, avrebbe materialmente provveduto all'esecuzione in assenza di deliberazione senatoria<sup>9</sup>, adempiendo nei confronti dell'organo sovraordinato un dovere di assistenza imputabile alla corretta articolazione dei rapporti intermagistrali<sup>10</sup>. Una seconda occorrenza sposta la prospettiva diacronica al 184 a.C., anno in cui – all'esito del contrasto tra i tribuni e un console in merito alle forze da destinare alla Spagna – attraverso un *senatusconsultum* i pretori poterono arruolare fanti e cavalieri attingendo sia alle forze citta-

<sup>8</sup> Liv. 39.20.4: *itaque consules, dum ipsi quaestionibus impediabantur, T. Maenium dilectui habendo praefecerunt. perfectis quaestionibus prior Q. Marcius in Ligures Apuanos est profectus.* <sup>9</sup> Si esprime per la delega, avente ad oggetto l'esecuzione della leva, T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic I* (Oxford 2000) 122, previa precisazione secondo cui in speciali circostanze i consoli «could delegate 'at least' the execution of the actual levy (*dilectus*) to a praetor or praetors»: ciò sarebbe avvenuto «when the consuls were wholly engaged in the *quaestio de Bacchanalibus*», sicché «they delegated to the *praetor urbanus* the task of conducting their levy». <sup>10</sup> Doveri di assistenza nell'effettuazione del *dilectus* sono adempiuti dal pretore urbano C. Sulpicio Galba nel 171 a.C., il quale ricevette dal senato l'incarico di arruolare quattro legioni urbane di fanti e cavalieri, nonché di esigere dagli alleati latini quindicimila *pedites* e milleduecento *equites*, in aggiunta agli eserciti già allestiti dai consoli (Liv. 42.35.4-5: *praeter eos exercitus, quos consules comparabant, C. Sulpicio Galbae praetoris negotium datum, ut quattuor legiones scriberet urbanas, iusto numero peditum equitumque, iisque quattuor tribunos militum ex senatu legeret, qui praeessent; 5. sociis Latini nominis imperaret quindecim milia peditum, mille et ducentos equites*). Sul problema della mancata menzione nel racconto liviano del pretore peregrino in funzione ausiliaria (o aggiuntiva) rispetto alle operazioni condotte da quello urbano, non oltrepassa lo stadio della semplice illazione quanto supposto da T.C. Brennan, *The Praetorship I* cit. 298 nt. 204. In effetti, se si guarda alle circostanze verificatesi nel 181 a.C., l'assistenza viene resa da entrambi i pretori con funzioni giurisdicenti: non avendo completato la leva a cagione dell'urgenza di raggiungere Pisa per fronteggiare i Liguri in rivolta e sussistendo la necessità di aumentare immediatamente il numero degli armati disponibili, il senato ingiunse ai pretori Q. Petilio e a Q. Fabio Massimo (urbano il primo, peregrino il secondo) di arruolare due legioni urbane – delle quali avrebbero fatto parte i cittadini romani non ancora cinquantenni – e un cospicuo numero di Latini (Liv. 40.26.5-7: *consules nisi confecto dilectu negare se ituros, nec suam segnitiam sed vim morbi in causa esse, quo serius perficeretur. 6. Non tamen potuerunt sustinere consensum senatus, quin paludati exirent et militibus, quos conscriptos haberent, diem edicerent, quo Pisas convenirent. permissum, ut, qua irent, protinus subitarios milites scriberent ducentumque secum. 7. Et praetoribus Q. Petilio et Q. Fabio imperatum est, ut Petilius duas legiones civium Romanorum tumultuarias scriberet et omnes minores quinquaginta annis sacramento rogaret, Fabio, ut sociis Latini nominis quindecim milia peditum, octingentos equites imperaret*).



dine, sia a quelle disponibili presso i Latini, ma sempre in aggiunta e a supporto degli armati già attribuiti ai sommi magistrati. Infine nel 172 a.C., alla luce di Liv. 42.18.2-3, in attesa che la direzione della guerra macedonica fosse assunta dai consoli designati per l'anno successivo e con l'intento di rafforzare preventivamente la loro posizione militare, il pretore peregrino Cneo Sicinio fu incaricato di arruolare soldati da condurre a Brindisi e, quindi, effettuare il passaggio in Epiro per occupare le città costiere, in modo che il console cui fosse stata assegnata la provincia di Macedonia potesse sbarcare in condizioni di relativa tranquillità<sup>11</sup>; ancora, seguendo Liv. 42.18.6-7, a seguito di reiterate richieste erano state soddisfatte le esigenze manifestate dai due pretori destinati alla Spagna, avendo il senato deliberato l'aumento degli armati che avrebbero servito nei loro eserciti<sup>12</sup>. Il fatto che i consoli Gaio Popilio Lenate e Publio Elio Ligo – per la prima volta entrambi plebei, a detta dei *Fasti Capitolini* – fossero ambedue presenti in città e, quindi, teoricamente in grado di curare personalmente gli affari in parola, non costituisce elemento dirimente ai fini dell'individuazione di fattispecie connotate dal trasferimento della competenza ad effettuare il *dilectus*<sup>13</sup>: dalla lettura della fonte va dedotto, infatti, che le deliberazioni senatorie non avrebbero alterato le prerogative consolari a cagione dell'inerzia fatta registrare dai componenti della più elevata magistratura ordinaria, ma, al contrario, avrebbero integrato prospetticamente (con riferimento non solo al 172 a.C., ma anche all'anno successivo) il sistema del quale questi ultimi sarebbero stati a capo. Se, da un lato, la finalità ausiliaria delle mansioni da assolvere è del tutto evidente con riferimento a Cneo Sicinio, dall'altro i rinforzi concessi preventivamente a Marco Giunio e a Spurio Lucrezio appaiono collocarsi su un piano mai collidente rispetto alla competenza consolare in materia.

Che, invece, l'attrito registratosi nel 169 a.C. desse luogo ad un autentico 'conflitto di attribuzioni' è asseverato dal ruolo arbitrale devoluto al senato, il quale avrebbe deliberato discrezionalmente per porre fine alla

<sup>11</sup> Liv. 42.18.2-3: *Belli administratio ad novos consules reiecta est; in praesentia tamen Cn. Sicinium praetorem, cuius inter cives et peregrinos iurisdictio erat, scribere milites placuit, 3. qui Brundisium ducti primo quoque tempore Apolloniam in Epirum traicerentur ad occupandas maritimas urbes, ubi consul, cui provincia Macedonia obvenisset, classem appellere tuto et copias per commodum exponere posset.* <sup>12</sup> Liv. 42.18.6-7: *... M. Iunius et Sp. Lucretius, quibus Hispaniae provinciae obvennerant, fatigantes saepe idem petendo senatum, tandem pervicerunt, ut supplementum sibi ad exercitum daretur: tria milia peditum, centum et quinquaginta equites in Romanas legiones <scribere>, 7. in sociale exercitum quinque milia peditum et trecentos equites imperare sociis iussi. hoc copiarum in Hispanias cum praetoribus novis portatum est.* <sup>13</sup> Diversamente, secondo T.C. Brennan, *The Praetorship* I cit. 122, la circostanza si spiegherebbe soltanto ipotizzando il rifiuto da parte di consoli intransigenti «to transact most public business», che avrebbe indotto il senato a trasferire il *dilectus* ai pretori «in the hope of disciplining recalcitrant consuls»: in ogni caso, sotto il profilo valutativo, non pare del tutto convincente 'mescolare' le vicende del 169 a.C. con quelle – ben precedenti – relative alla campagna condotta contro i Liguri Statellati, come invece si evincerebbe dalla trattazione dello studioso (cfr., altresí, A. Lintott, *The Constitution of the Roman Republic* [Oxford 1999] 107).

fase di stallo in cui le discussioni sulla competenza ad effettuare il *dilectus* avevano condotto: si noti, altresí, che la decisione dei *patres* non si sarebbe fondata sopra criteri astratti, ovvero meramente legati alla collocazione gerarchica dei magistrati nel *cursus honorum*, in quanto, se cosí fosse stato, il senato avrebbe dovuto comunque riconoscere la primazia – in termini di *imperium* e di *potestas* – della coppia consolare. Piuttosto, il fondamento della soluzione va rinvenuto nell'*utilitas rei publicae*, quell'interesse comune sulla base del quale, laddove esista un'istanza dotata di legittimazione riconosciuta per consenso generale e nel rispetto dei rapporti di forza al momento esistenti, eventuali 'torsioni' dei meccanismi istituzionali vanno giustificate: lungi dall'essere intese come semplici violazioni di prassi consolidate (magari alla stregua di parametri indubitabilmente moderni), esse vanno interpretate alla stregua di riassetamenti preordinati ad assicurare l'equilibrio necessario ai fini della tenuta complessiva del sistema<sup>14</sup>. La preminenza di una logica pragmaticamente ispirata al perseguimento dell'interesse comune trova conferma nelle due informazioni, conclusive della vicenda, traibili da Liv. 43.15: mentre nel par. 1 viene evidenziato come G. Sulpicio (cui, nel frattempo, era toccata in sorte la pretura urbana) avesse arruolato ben quattro legioni, concludendo le operazioni in undici giorni<sup>15</sup>, invece nei parr. 4-5 si allude ad un ulteriore, potenziale conflitto tra magistrati<sup>16</sup>. Il console Cepione, infatti, richiese al senato di designare le due legioni che lo avrebbero accompagnato in Gallia e fu deciso che la scelta sarebbe stata deferita ai pretori, i quali avrebbero individuato discrezionalmente le forze da sottoporre al suo comando: pur manifestando malumore per essere stato nuovamente assoggettato alla volontà dei pretori, Cepione si presentò loro per effettuare la *postulatio* in esecuzione del senatoconsulto ed ottenne quanto auspicato, ossia le legioni corrispondenti al suo *arbitrium*. Anche la conclusione della vicenda, in linea col suo dipanarsi, ne attesta la peculiarità rispetto agli altri casi in cui il *dilectus* era stato affidato ai pretori, fattispecie rispetto alle quali non si era pervenuti a conflitti tra magistrature di tale intensità da richiedere l'intervento risolutivo del senato. La logica funzionale sottesa al-

<sup>14</sup> Sta di fatto che, come rilevato da C. Masi Doria, 'Spretum imperium'. *Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda Repubblica* (Napoli 2000) 286, «il caso fu risolto dal senato in favore dei pretori e della plebe: fu dato mandato a Sulpicio e Claudio di indire essi stessi la leva, utilizzando un potere loro proprio, parte dell'imperio militare, ma per prassi non utilizzato, perché tipicamente usato dai consoli, che poi comandavano l'esercito, cosí formato. Lo scavalco della diretta competenza consolare fu avallato da un editto censorio, riportato pure da Livio». <sup>15</sup> Liv. 43.15.1: *Praeter dilectum eorum, quos in supplementum mitti oportebat, quattuor a C. Sulpicio praetore scriptae legiones sunt, intraque undecim dies dilectus est perfectus.* <sup>16</sup> Liv. 43.15.4-5: *Caepione deinde referente ad senatum, quas ex novis legionibus duas legiones secum in Galliam duceret, decrevere patres, ut C. Sulpicius M. Claudius praetores ex iis, quas scripsissent, legionibus, quas videretur, consuli darent. 5. Indigne patiens praetorum arbitrio consulem subiectum, dimisso senatu ad tribunal praetorum stans postulavit, ex senatus consulto destinarent sibi duas legiones. Praetores consulis in eligendo arbitrium fecerunt.* Cfr. C. Masi Doria, 'Spretum imperium' cit. 288 s.

l'intero contrasto esige, comunque, che esso venga ricondotto nel più breve tempo possibile alla prassi abituale, ispirata alla cooperazione tra soggetti entro il quadro gerarchico delineato nel *cursus honorum* (dovendosi rammentare, peraltro, come in materia soltanto da pochi anni fosse stata votata la *lex Villia annalis*): fu dunque una scelta di saggezza politica, ma anche di opportunità istituzionale, quella compiuta dai pretori che, nell'individuare le legioni da assegnare al console, ne assecondarono la volontà.

Collateralmente al trasferimento temporaneo delle prerogative attribuite al *dilectus*, e con l'obiettivo specifico di rafforzare la capacità coercitiva dei pretori incaricati dell'arruolamento (*ut eam rem adiuverent*), i censori Gaio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco adottarono una serie di provvedimenti con i quali inaugurarono il loro periodo magistratuale e che, sin dappprincipio, delinearono l'impostazione cui i medesimi si sarebbero attenuti. Secondo Liv. 43.14.5-10, durante le operazioni introduttive del censimento – riservate all'esposizione dei criteri in conformità dei quali si sarebbe svolto ed espletate innanzi alla *contio*, cui partecipavano i cittadini ammessi ai comizi centuriati – i censori avrebbero dettato la *lex censui censendo*, disponendo attraverso un editto che al *ius iurandum commune* si aggiungesse una specifica dichiarazione, diretta a vincolare gli *iuniores* chiamati alla leva<sup>17</sup>. Costoro avrebbero dovuto promettere, qualora non fossero già in servizio, di ripresentarsi ogni qualvolta fosse stato disposto l'arruolamento sino a quando gli autori dell'editto in parola avessero cessato di gerire la censura (vale a dire, si fosse consumato il quinquennio corrente). Inoltre, constatato che molti soldati di stanza in Macedonia si erano allontanati dall'esercito avendo ricevuto licenze ingiustificate da generali compiacenti, Gaio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco predisposero una clausola edittale<sup>18</sup> alla luce della quale tutti gli arruolati per quella campagna a decorrere dal 172 a.C. – che si trovasero in Italia – sarebbero dovuti ritornare nella provincia entro trenta giorni, previa registrazione nelle liste del censo (laddove a tale adempimento avrebbe dovuto provvedere, per gli *alieni iuris*, l'avente potestà). Analogamente, indagini sarebbero state condotte con riguardo ai collocamenti in congedo, onde verificare se sussistessero i requisiti per la cessazione del servizio oppure, non essendo stato completato il periodo di leva,

<sup>17</sup> Liv. 43.14.5-6: ... *Censores, ut eam rem adiuverent, ita in contione edixerunt: legem censui censendo dicturos esse, ut praeter commune omnium civium ius iurandum haec adiuverent*: 6. 'tu minor annis sex et quadraginta es tuque ex edicto C. Claudi Ti. Semproni censorum ad dilectum prodisti et, quotienscumque dilectus erit, quoad hi censorum magistratum habebunt, si miles factus non eris, in dilectum prodibis?'. <sup>18</sup> Liv. 43.14.7-9: *Item, quia fama erat multos ex Macedonicis legionibus incertis com meatibus per ambitionem imperatorum ab exercitu abesse, edixerunt de militibus P. Aelio [C. Popilio] consulibus postve eos consules in Macedoniam scriptis*, 8. *ut, qui eorum in Italia essent, intra dies triginta, censi prius apud sese, in provinciam redirent; qui in patris aut aui potestate essent, eorum nomina ad se ederentur*. 9. *Missorum quoque causas sese cognituros esse; et quorum ante emerita stipendia gratiosa missio sibi visa esset, eos milites fieri iussuros*.

gli interessati avessero fruito di trattamenti di favore: all'accertamento di siffatta illiceità sarebbe seguito il richiamo forzoso alle armi. Come attestato dalla *multitudo iuniorum* convenuta in Roma, tanto l'editto quanto le lettere diffuse dai censori *per fora et conciliabula* ebbero la massima risonanza, al punto da creare disagio in città<sup>19</sup>. Il corretto assolvimento degli obblighi militari costituisce un cardine del *iudicium de moribus* importando, in presenza di una valutazione negativa, la comminazione della *nota censoria*, cui sarebbero state ricollegate incisive limitazioni della capacità di diritto pubblico in capo a chi ne fosse stato destinatario: nel caso di specie, anche l'aggravamento dei doveri in parola (e, quindi, la maggiore facilità con cui si sarebbero sopportate le conseguenze dell'*infamia* nell'ipotesi di inosservanza) è informato alla medesima logica di collaborazione funzionale che poco prima aveva indotto il senato ad assegnare il *dilectus* ai pretori<sup>20</sup> parimenti sottendendo, peraltro, l'intento di minimizzare gli effetti della torsione impressa ai meccanismi costituzionali in presenza di una menomazione della loro efficacia.

Dopo avere proceduto alla *lectio senatus*, sfociata nell'espulsione dall'assemblea di sette componenti<sup>21</sup>, i censori si dedicarono alla *recognitio equitum*, ricordata da Livio come tanto severa da recare offesa all'intero ceto equestre<sup>22</sup> e creare le basi dell'attrito che, di lì a poco, si sarebbe tradotto in scontro frontale, dando luogo ad un'evidente crisi costituzionale e ad un clamoroso processo criminale: di siffatti accadimenti, intrinsecamente collegati ed ampiamente trattati dal patavino nel cap. 16 del lib. 43, va ora tentata una valutazione, non senza prima avere esaminato il resoconto offerto dalle fonti.

3. *Il controverso appalto di imposte ed opere pubbliche.* – Nell'esercizio del proprio *ius edicendi*, Gaio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco resero noto che nessun aggiudicatario di appalti aventi ad oggetto imposte (*publica vectigalia*) od opere pubbliche (*ultra tributa*) durante la

<sup>19</sup> Liv. 43.14.10: *Hoc edicto litterisque censorum per fora et conciliabula dimissis tanta multitudo iuniorum Romam convenit, ut gravis urbi turba insolita esset.* <sup>20</sup> Che i censori fossero assolutamente coerenti e rigorosi nell'applicazione degli editti emanati per potenziare le attività pretorie di arruolamento è desumibile da Liv. 43.15.7-8: *In censu accipiendo populi milites ex Macedonico exercitu, qui quam multi abessent ab signis census docuit, in provinciam [redire] cogebant; 8. causas [de] stipendiis missorum cognoscebant, et cuius nondum iusta missio visa esset, ita iusiurandum adigebant: 'ex tui animi sententia, tu ex edicto C. Claudi Ti. Semproni censorum in provinciam Macedoniae redibis, quod sine dolo malo facere poteris?'* <sup>21</sup> Liv. 43.15.6-7 non annette alla notizia alcun commento, indizio del fatto che il risultato dovette apparire complessivamente mite: va ricordato, infatti, che i censori precedenti (Quinto Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino), non appena entrati in carica nel 174 a.C. estromisero dal senato nove componenti (41.27.1-2) e, a cagione della notorietà degli interessati, la decisione dovette suscitare un certo clamore, se è vero che – rifacendosi altresì alla testimonianza di Valerio Anziate – lo storico patavino li individua *nominatim.* <sup>22</sup> Liv. 43.16.1-2: *In equitibus recensendis tristis admodum eorum atque aspera censura fuit: multis equos ademerunt. 2. In ea re cum equestrem ordinem offendissent,* per quanto il conflitto fosse stato innescato da un *casus belli* di poco posteriore.

censura di Fulvio e Postumio – ovverossia nel quinquennio appena trascorso – avrebbe potuto partecipare alle aste indette dai primi, né avrebbe potuto figurare come *socius aut adfinis eius conductionis*<sup>23</sup>. Due problemi emergono dal passaggio liviano, aventi, rispettivamente, natura sistematico-strutturale e storico-ricostruttiva. Innanzitutto, ci si potrebbe domandare se l'editto dei censori avesse preceduto l'indizione dell'appalto<sup>24</sup> o fosse contestuale al medesimo<sup>25</sup>: il tenore letterale di Liv. 43.16.2, nonché

<sup>23</sup> Liv. 43.16.2: ... *flammam invidiae adiecere edicto, quo edixerunt, ne quis eorum, qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent, ad hastam suam accederet sociusve aut adfinis eius conductionis esset*. Ne consegue, altresì, che «non erano esclusi dal presentarsi alla licitazione – argomentando naturalmente e *silentio* – gli altri *socii* delle società appaltatrici della precedente censura, i cui *mancipes* erano ora esclusi» (così F. Bona, *Le 'societates publicanorum' e le società questuarie nella tarda repubblica*, in M. Marrone [a cura di], *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica [Erice, 22-25 novembre 1988] [Palermo 1992] 26*), il che trova una precisa giustificazione nell'impossibilità, legata a motivi pragmatico-funzionali, di escludere tutti i soci delle società appaltatrici. Sempre secondo Id., *Le 'societates publicanorum'* cit. 28, infatti, «cavalieri e pubblicani non ci si improvvisava e, dati i capitali necessari da investire in quelle intraprese, i censori non potevano certo illudersi di trovare concorrenti diversi dai soliti, una volta escluso che potessero o volessero intervenire i senatori». Nel contempo, i censori avrebbero inteso garantire la competitività favorendo un certo ricambio degli aggiudicatari, nella consapevolezza che il persistere della posizione in capo agli stessi soggetti avrebbe strutturato il mercato in senso oligopolistico, riducendo la redditività degli appalti. <sup>24</sup> Per E. Slezchter, *Le contrat de société en Babylonie, en Grèce et à Rome. Étude de droit comparé de l'Antiquité* (Paris 1947) 337, il *manceps* sarebbe stato tenuto non soltanto a segnalare preventivamente il proprio nominativo ai censori, ma anche ad indicare «le nom de ses co-associés et de ceux qui, sans être associés, participaient avec leur capital dans la société»; si sarebbe dovuto informare il magistrato anche di eventuali mutamenti intervenuti nel quadro societario, onde registrare i nomi dei nuovi associati o partecipanti nelle *tabulae publicae*. <sup>25</sup> Pare essere di questo avviso M.R. Cimma, *Ricerche sulle società di 'publicani'* (Milano 1981) 63, secondo la quale, se il magistrato «poteva escludere dall'appalto i soci di una società che aveva avuto l'attribuzione durante la censura precedente, o se poteva stabilire che determinate persone non potessero far parte della società cui attualmente l'appalto veniva assegnato, ciò significa che al magistrato stesso era ben nota la composizione delle società che si occupavano dell'esecuzione dei contratti, e che quindi la società probabilmente già esisteva quando il *manceps* si accordava con lo Stato». Ad avviso della studiosa, non sarebbe immaginabile «in quale altro momento il magistrato avrebbe potuto prendere nota dei componenti della società, né una prassi di questo genere in un momento diverso da quello dell'attribuzione dell'appalto è attestata dalle fonti». Premesso che, indipendentemente dall'essersi costituite all'uopo oppure in precedenza, le *societates publicanorum* dovettero comunque darsi un'organizzazione tendenzialmente solida e stabile, nutrendo «l'aspirazione a ripresentarsi alle gare per riaggiudicarsi la riscossione dello stesso o di altri *vectigalia* o l'assegnazione di nuovi *ultro tributa* anche per il lustro successivo» (F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 26), il caso del 169 a.C. si connota in termini specifici proprio in ragione dell'editto attraverso il quale i censori statuivano sulla legittimazione a concorrere anteriormente all'attribuzione dell'appalto. La peculiarità della fattispecie si desume indirettamente sia dalla propensione liviana a segnalare espressamente i casi nei quali si sarebbe verificata l'esclusione dei *veteres publicani*, cui avrebbero fatto seguito le lamentevoli rivolte da questi ultimi al senato perché fosse imposto un *modus* alla *potestas*

del par. 7, suggerirebbe di optare per la prima ipotesi, se non altro per le ragioni esposte da Tullio Spagnuolo Vigorita, a margine dello studio sulla *Lex portus Asiae*, in ordine all'interesse dei magistrati romani per l'assetto organizzativo della controparte: essi, infatti, «potevano ignorare i soci che, col capitale o con l'attività, sorreggevano l'appaltatore; ma la cura, per

*censoria*, sia dalla natura stessa dello strumento edittole, mediante il quale i censori rendono noti programmaticamente e in via pregiudiziale – vincolando se medesimi – i criteri cui si sarebbero attenuti nel determinare i requisiti di partecipazione. Diversamente da quanto reputa M.R. Cimma, *Ricerche* cit. 63, per la quale Livio farebbe riferimento alla *lex locationis*, statuente le condizioni per la conclusione del contratto e pubblicata prima del giorno in cui si sarebbe svolta l'asta, è plausibile che l'editto di Gaio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco sia stato emanato in un momento anteriore alla *lex locationis* medesima e che tutte le schermaglie successive vertessero proprio sulla 'pregiudiziale' attinente alla carenza di legittimazione in capo agli esclusi, nella prospettiva di gare non ancora bandite; un ulteriore argomento potrebbe essere desunto da Polyb. 6.17.5-6: ἔχει δὲ περὶ πάντων τῶν προειρημένων τὴν κυρίαν τὸ συνέδριον· καὶ γὰρ χρόνον <δύναται> δοῦναι καὶ συμπτώματος γενομένου κουφίσαι καὶ τὸ παράπαν ἀδυνάτου τινὸς συμβάντος ἀπολύσαι τῆς ἐργωνίας, καὶ πολλὰ δὴ τιν' ἐστίν, ἐν οἷς καὶ βλάπτει μεγάλα καὶ πάλιν ὠφελεῖ τοὺς τὰ δημόσια χειρίζοντας ἢ σύγκλητος· ἢ γὰρ ἀναφορὰ τῶν προειρημένων γίνεται πρὸς ταύτην. Tanto all'inizio quanto al termine del testo succitato si precisa che il 'potere decisivo' in materia di locazioni censorie spetta al senato e che, quindi, ogni situazione anomala deve essergli devoluta; tuttavia, nel par. 5, si individuano specifici casi nei quali l'intervento avviene durante la fase di esecuzione dei contratti. Si sarebbe trattato di concedere una dilazione del termine di esecuzione dei lavori o di riscossione del prezzo di appalto dei *vectigalia* (perplexità sul significato esatto di χρόνον <δύναται> δοῦναι erano appalesate da F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 29 nt. 81), di concedere una remissione parziale del dovuto all'appaltatore tenendolo indenne nel caso di incidenti dovuti a caso fortuito o di sciogliere l'appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione a lui non imputabile. Quand'anche si fosse trattato di provvedimenti richiamati a titolo esemplificativo, come ha sostenuto A. Triscioglio, *Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare*. *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea* (Napoli 1998) 200 nt. 119, è plausibile ritenere che la menzione polibiana sia stata determinata dalla frequenza di adozione e, quindi, una tendenziale tipizzazione fosse gradualmente intervenuta; a favore di questa precisazione deporrebbe il par. 6 laddove si dice che, in concreto, le decisioni del senato avrebbero potuto in molti modi recare notevole detrimento agli aggiudicatari, come risultare di grande vantaggio ai medesimi. Indipendentemente dalla sua (possibile) maggiore conoscenza di quanto avvenuto nel 184 a.C. e nel 169 a.C. e al riferimento diretto del passo ai medesimi, lo storico megalopolitano avrebbe evocato casi eccentrici, rispetto ai quali la devoluzione di eventuali controversie al senato fosse avvenuta al di fuori delle circostanze indicate in 6.17.5 e, dunque, a differenza di esse, anche *re adhuc integra*, ossia quando gli appalti non erano ancora in corso di esecuzione. Non pare, in ogni caso, potersi condividere il giudizio formulato da J.P.V.D. Balsdon, *Roman History, 65-50 B.C.: Five Problems*, in *JRS*. 52 (1962) 136 nt. 20, secondo cui Polyb. 6.17.5-6 «spoke of applications by companies to the Senate for readjustments and revisions of contracts as normal happenings in his time»: ulteriori lamentele indirizzate dai pubblicani al senato, infatti, non sono attestate dalle fonti sino al 61 a.C. Per un'analisi protesa a rilevare la corrispondenza sostanziale del corredo terminologico ciceroniano e liviano a quello polibiano, cfr. altresì C. Nicolet, *Polybius VI, 17, 4 and the Composition of the 'Societates Publicanorum'*, in *IJ*. 6 (1971) 170 ss.

quanto minima, della certezza del diritto e dell'interesse dei contribuenti, l'economia stessa dei mezzi giuridici, imponevano che fossero definite e riconoscibili almeno le persone responsabili delle attività scaturenti dall'appalto»<sup>26</sup>. Vi è da aggiungere che soltanto attraverso una verifica anticipata del novero dei potenziali *redemptores* si sarebbe potuta vagliare la condizione economica dei medesimi anche ai fini della dazione di garanti, determinarne la specifica affidabilità nell'espletamento delle procedure susseguenti all'eventuale assegnazione e – non ultima delle ragioni – escludere precedenti vincitori cui si fosse ascritto l'inadempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti in sede di capitolato. Va rilevato, a riprova della legittimità del dubbio suscitato dal passo liviano, che non mancarono occasioni in cui l'esclusione sarebbe stata determinata da un provvedimento successivo alla *lex locationis*<sup>27</sup> e, quindi, *a fortiori*, si sarebbe potuta disporre la pretermissione di talune categorie all'interno del capitolato stesso. Sul punto, Cic. *Verr.* 2.1.55.143 offre una testimonianza risalente al 74 a.C., per qualche verso eccentrica (avendo il pretore urbano

<sup>26</sup> T. Spagnuolo Vigorita, 'Lex portus Asiae'. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte, in *Congresso internazionale sul tema 'I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica'* (Torino, 17-19 ottobre 1994) (Napoli 1997) 172; adde poi L. Maganzani, *Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo editale 'de publicanis'* (Torino 2002) 229, ad avviso della quale «l'interesse dei magistrati a conoscere preventivamente il nome dei membri della società appaltatrice dipendeva dal fatto che, se il contratto era stipulato dal *manceps*, i rapporti con i terzi competevano ai *socii* cui questa funzione era espressamente demandata». Vi è da considerare, inoltre, come l'editto dei censori assolvesse una generale funzione di pubblicità legale rispetto ad eventuali casi di incompatibilità relativi alla posizione di aggiudicatario, del tipo di quelli esplicitati da *l. Irr.* 48 e tesi a prevenire qualsiasi cointeressenza dei magistrati nelle gare di appalto da bandire, in ipotesi riferibili anche al II sec. a.C.; secondo F. Lamberti, 'Tabulae Irnitanae'. *Municipalità e 'ius romanorum'* (Napoli 1993) 98, «si intende impedire che i magistrati, o (più frequentemente) persone a loro vicine, magari per via di rappresentanti, qualora stia per realizzarsi una vendita o un affare particolarmente vantaggioso per la parte privata, tentino di arricchirsi a spese della comunità, accaparrandosi il bene o l'appalto *de quo*. La legge vieta infatti in modo esplicito, al cap. 48, cointeressenze di ogni tipo, *cum publica locabuntur venibunt*, da parte di duoviri, edili o questori, o di *cuius<que> eorum filius nepos, pater, avus, frater, scriba, apparitor*, usando una formulazione estremamente ampia, per escludere qualsiasi tipo di speculazione: nessuno di tali soggetti può essere conduttore o acquirente di un bene del municipio, né costituire una società o ricevere denaro per trasmettere informazioni riservate, né agire a mezzo rappresentante *quo quid ex earum qua re ob earumve quam rem eove nomine postea at eum perveniat*». Non si può escludere che queste disposizioni fossero unanimemente condivise e lo scalpore suscitato dal provvedimento censorio del 169 a.C. fosse stato accresciuto dal significativo aggravamento delle norme in tema di 'conflitto di interesse', già avvertite dai soggetti implicati come sufficientemente limitatrici della libertà negoziale ed ora rese ancora più severe. <sup>27</sup> Cic. *Verr.* 2.1.55.143 allude a provvedimenti di esclusione adottati dai censori, che avrebbero corretto appositamente le *leges locationis*, citando i casi di Lucio Cassio Longino Ravilla e Gneo Servilio Cepione nel 125 a.C., nonché di Gneo Domizio Enobarbo e Lucio Cecilio Metello nel 115 a.C.; per vero, si tratta di vicende posteriori a quella del 169, ma questo non basta per scorgervi una novità e – con ciò – negare che tale *modus operandi* fosse praticabile anche in precedenza.

Verre provveduto nel periodo di inoperatività dei censori, perdurante sin dall'età sillana, e in modo alquanto discutibile sotto il profilo procedurale), ma parimenti rilevante, laddove si esclude che, a decorrere dalla censura dell'86 a.C., il precedente appaltatore potesse risultare nuovamente aggiudicatario, onde impedire al pupillo Giunio di partecipare<sup>28</sup>. In secondo luogo, non del tutto perspicue appaiono le motivazioni in base alle quali i nuovi censori avrebbero escluso coloro i quali *conduxissent publica vectigalia aut ultro tributa* durante il quinquennio precedente: preso atto del silenzio delle fonti e in difetto di ulteriori elementi, si deve supporre che i contratti fossero stati conclusi a condizioni sfavorevoli per l'*aerarium* oppure che agli stessi – in tutto o in parte – non si fosse dato adempimento. A riguardo, possono essere formulate soltanto ipotesi più o meno verosimili, muovendo proprio dalle riflessioni di Ferdinando Bona, il quale reputava si dovesse attribuire particolare rilievo al fatto che fossero stati esclusi dai nuovi censori «proprio tutti», soltanto e completamente i *manceps* del 174 a.C.<sup>29</sup>. Ravvisarne la ragione in qualche forma di inadempimento verificatosi nel periodo successivo all'aggiudicazione, ma-

<sup>28</sup> Cic. *Verr.* 2.1.55.143: *Operae pretium est legem ipsam cognoscere; dicetis eundem conscripsisse qui illud edictum de hereditate. Recita. Lex operi faciundo. quae Pupilli Iuni – Dic, dic, quaeso, clarius. C. Verres praetor urbanus addidit. Corriguntur leges censoriae! Quid enim? video in multis veteribus legibus, Cn. Domitius L. Metellus censores addiderunt, L. Cassius Cn. Servilius censores addiderunt: vult aliquid eius modi C. Verres. Dic: quid addidit? Recita. qui de L. Marcio M. Perperna censoribus – socium ne admittito neve partem dato neve redimito.* Come rilevato in ordine alla *causa Iuniana* da L. Maganzani, *Publicani* cit. 228 e nt. 30 (con bibliografia), «la clausola tendeva ad impedire la partecipazione alla gara come *manceps*, *socius* e *adfinis* del pupillo Giunio (che era subentrato al padre nell'appalto per la manutenzione e conservazione del tempio [di Castore]) a mezzo dei suoi tutori». <sup>29</sup> F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 27. Si noti che, nel caso di specie, tra concessionari di *vectigalia* e di *ultra tributa* non si riconosce alcuna distinzione, sulla quale insiste invece A. Mateo, *'Manceps', 'Redemptor', 'Publicanus'*. *Contribución al estudio de los contratistas publicos en Roma*, (Santander 1999) 83, secondo cui, «en la época de estas censuras [184 e 169 a.C.] los arrendamientos de *vectigalia* tenían, en el conjunto de la contratación pública, una importancia económica superior a la de los arrendamientos de *ultra tributa*, como lo prueban dos textos de Livio [40.46.16, 44.16.9], que confirman que las sumas destinadas a estos últimos eran una fracción de las obtenidas en virtud de aquellos; tanto la superior extracción social de los arrendatarios [Id., *'Manceps'*, cit. 74 nt. 224] como esta mayor importancia económica de los arrendamientos de *vectigalia* hacía figurar a los publicanos como los principales de entre los arrendatarios públicos». Va detto che la maggiore consistenza economica degli appalti d'imposte a carico dei *provinciales* va affermandosi in un periodo successivo al 179-169 a.C., anni nei quali si registra sia un notevole aumento dei *vectigalia* sia l'incremento sensibile dell'attività edificatoria. Il riferimento liviano ad entrambe le tipologie di appalto testimonia come la differenza non fosse ancora così marcata, né l'allusione ai *veteres publicani* in 43.16.6 contraddice il par. 2, dovendosi intendere come una sineddoche non del tutto 'innocente', in quanto proclive a celare come i concorrenti più organizzati, in quella fase, avessero fatto incetta di tutti gli appalti e una migliore organizzazione consentisse loro di ottenere anche gli *ultra tributa*, attorno ai quali dovevano ruotare interessi tutt'altro che marginali.



gari con speciale riguardo al segmento temporale in cui i censori avessero cessato di assolvere le loro funzioni (e, quindi, il controllo fosse meno stringente), è argomentazione depotenziata da una doppia riserva: se, da un lato, risulta «azzardato» pensare che tutti gli aggiudicatari avessero tenuto un comportamento illecito o commesso irregolarità<sup>30</sup>, d'altro canto non persuade neppure l'idea di inadempimenti parziali perché «in questa eventualità, se si fosse ritenuta sufficiente una sanzione censoria come quella adottata, sarebbe bastato escludere solo chi avesse commesso quegli illeciti»<sup>31</sup>. Vi è da aggiungere inoltre che, se così fosse stato, le prescrizioni fissate nel caso di inesecuzione avverso gli aggiudicatari avrebbero trovato applicazione e, invece, non si rinviene nelle fonti alcuna traccia di procedimenti instaurati a tale scopo<sup>32</sup> e/o di processi multatici a loro carico<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Cosí F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 27, opinione con la quale non contrasta necessariamente il rilievo di E. Badian, *Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman Republic* (Ithaca 1972) 39 s., ad avviso del quale, comunque, si sarebbe trattato di una questione talmente seria da suggerire a Gaio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco un provvedimento estremo, ma nel contempo adeguatamente soppesato, se è vero che, scontata l'ovvia opposizione degli *equites*, i censori poterono contare sull'appoggio del senato e – con qualche oscillazione – persino dei comizi. Non pare tuttavia che le «irregolarità tecniche e/o finanziarie» menzionate cautamente da F. Milazzo, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana. 'Munera' e 'altro tributa'* (Napoli 1993) 90, potessero consistere nel generalizzato inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti di locazione in materia di imposte od opere pubbliche, sul presupposto che un'evenienza così rara e clamorosa non sarebbe potuta essere ignorata dalle fonti. <sup>31</sup> È quanto affermava, con riferimento ad ipotesi «di una non corretta esecuzione di qualche appalto o di truffe in qualche altro a carico dell'erario durante il periodo successivo all'esecuzione dell'appalto» proprio F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 27. <sup>32</sup> Rileva A. Triscioglio, *'Sarta tecta'* cit. 246 s., che, in presenza di inesecuzione del *redemptor* «constatata, al termine del contratto, con la *probatio* o con la *exactio*, è probabile che il magistrato competente per tali forme di controllo godesse di un'ampia discrezionalità nel valutare il modo migliore per assicurare il compimento dell'opera o dell'attività richiesta al conduttore». In sostanza, lo studioso indica tre vie, la prima delle quali avrebbe previsto l'iscrizione diretta dei lavori di completamento o di riparazione al conduttore inadempiente (oppure una *locatio* a spese di quest'ultimo, come estrapolabile da Cic. *Verr.* 2.1.54.140 ss.); la seconda, riservata forse a casi particolarmente gravi, si traduceva nella *venditio* dei *praedes* e dei *praedia* (cui sarebbe stato connesso anche l'obbligo in capo al *prediator* di portare a termine i lavori e le attività non precedentemente eseguite dal *redemptor*), su cui cfr. *l. Irrn.* 64, ll. 28 e 40 (laddove la regolamentazione richiama l'erario romano e lascia trasparire una conformità alle norme cittadine, anche per epoche precedenti); la terza si sarebbe scorta «nell'accordo transattivo, intercorso tra il *vetus* e il *novus redemptor*, mediante il quale quest'ultimo, dietro congrua remunerazione da parte del primo, si assumeva il compito di curare le riparazioni non eseguite nel lustro precedente». <sup>33</sup> Cfr. A. Triscioglio, *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di 'ultratributa' nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali* cit. 204 s., in cui viene richiamato Frontin. *de aq.* 97.2-3, passo nel quale si dà conto della multa irrogata al locatario della *tutela aquarum*, che aveva consentito a terzi (privati) di derivare in modo illecito l'acqua da un acquedotto pubblico (v. anche Id., *'Sarta tecta'* cit. 245); in ordine a *l. Irrn.* 66 (rubricato *de multa quae dicta*

Residua l'ipotesi di gravi irregolarità perpetrate in occasione delle aggiudicazioni risalenti al 174 a.C., talché sarebbero state praticate condizioni fortemente svantaggiose per l'erario: va ricordato, sul punto, come le gare di appalto per la riscossione dei *vectigalia* venissero vinte da colui il quale offriva il prezzo più alto rispetto agli altri concorrenti, mentre le licitazioni relative agli *ultra tributa* erano fondate sul maggiore ribasso d'asta. Il disegno perseguito dai censori doveva mirare, dunque, al risultato ottenuto nel 184 a.C. da Lucio Valerio Flacco e Marco Porcio Catone, i quali *vectigalia summis pretiis, ultra tributa infimis locaverunt* (Liv. 39.44.7), mentre gli aspiranti assegnatari si prefiggevano l'obiettivo opposto, ovvero ottenere l'appalto delle imposte erogando somme contenute, onde poi sottoporre a un prelievo maggiormente oneroso i contribuenti e realizzare il massimo lucro possibile, e ricevere in locazione i lavori pubblici conseguendo dall'erario cifre elevate, al fine di ricavare profitto mediante un'accorta gestione dei costi di esecuzione. Orbene, ai censori entrati in carica nel 174 a.C., Quinto Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino, Livio dedica l'intero cap. 27 del lib. 41, descrivendone non solo la serietà nell'effettuare la *lectio senatus* e la severità nell'espletamento del *iudicium de moribus* (connotato anche dalla *ademptio* di numerosi *equites*), ma anche la professionalità nel condurre – tanto congiuntamente, quanto *singulatim* – un vasto programma edilizio il quale, in virtù del sagace impiego dei fondi loro affidati, permise di estendere i relativi vantaggi persino ad alcune colonie<sup>34</sup>. Seguendo la ricostruzione prospettica di Bona, vi dovevano essere state irregolarità nelle gare di appalto svolte in quell'anno, non imputabili ad errori commessi dai censori, la cui condotta appare ir-

*erit*), in cui viene descritto il procedimento multaticio nell'ordinamento municipale al quale le *tabulae* si riferiscono e sempre che le prescrizioni ivi contenute siano retrospettivamente fruibili, v. F. Lamberti, *'Tabulae Imitanae'* cit. 105 ss.

<sup>34</sup> Per quanto Flacco apparisse più dinamico, impiegando autonomamente risorse a *Pisaurum*, *Potentia* e *Sinuessa cum magna gratia colonorum*, mentre Postumio *nihil nisi senatus Romani populive iussu se locaturum edixit* (Liv. 41.27.11), la censura gerita da entrambi viene qualificata *moribus quoque regendis diligens et severa* (Liv. 41.27.13); inoltre, nei paragrafi 5-10, i contratti conclusi per l'esecuzione di opere pubbliche e le realizzazioni conseguenti sono ascritti indistintamente all'operato di entrambi. Non vi sono fondati motivi per credere che il problema fosse rappresentato dalla maggiore disinvoltura di Flacco nell'attingere alla *pecunia ipsorum* (ossia spettante ad ambedue), né che – in assenza di una deliberazione senatoria o popolare – egli tenesse un comportamento illecito agendo *separatim*; d'altra parte, qualora così non fosse stato, il collega sarebbe certamente intervenuto (se non esercitando la propria *intercessio*, certamente facendo valere il proprio peso politico) e la fonte liviana non si sarebbe espressa in termini tanto laudatori. Sul punto, A. Triscioglio, *'Sarta tecta'* cit. 198 s., dopo avere fatto rilevare come, a suo modo di vedere, «il silenzio delle fonti circa esempi di *intercessio* frapposta da un censore ad un proprio collega ... può essere senz'altro ritenuto indicativo del fatto che l'attività negoziale locatizia fosse esente da un simile intervento riequilibratore», aggiungeva che, quando i censori non agivano *communiter* ma *separatim*, «lo facevano in forza di un accordo preventivo, tra loro intercorso, circa la divisione dei compiti e delle somme stanziare dal senato, accordo che evidentemente doveva implicare la rinuncia ad un futuro esercizio dello *ius prohibendi*».

reprendibile, ma ravvisabili congetturalmente nel fatto che l'appalto fosse stato «truccato» *ab origine*: gli aggiudicatari si sarebbero accordati tra loro realizzando una manovra atta a «controllare l'andamento della gara, e, in certo qual modo, a ridurre o a vanificare la competitività»<sup>35</sup>. In tal modo, avrebbero ottenuto prezzi d'asta ad essi favorevoli e, di conseguenza, svantaggiosi per l'erario, risultato che sarebbe sfuggito nell'immediato ai censori in carica, ma si sarebbe eloquentemente profilato ai colleghi eletti nel 169 a.C., inducendoli ad assumere provvedimenti (almeno in apparenza) drastici. Sebbene suggestiva, non trova tuttavia alcun aggancio nelle fonti – come già rilevato – la tesi fondata sulla presunta manipolazione delle gare<sup>36</sup>, verificatasi peraltro senza che i censori (dei quali è lodata la cura con cui avevano operato) ne avessero alcuna contezza; in effetti, ciò risulta assai improbabile proprio alla luce dei giochi al ribasso e al rialzo praticati dalle parti sia durante la procedura, sia con riferimento all'esito della stessa. In sostanza, la proposta di Bona deve limitarsi a rilevare che Quinto Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino, nel 174 a.C., si sarebbero trovati ad appaltare per la prima volta *portoria* e *vectigalia* introdotti con la censura del 179 a.C., nonché a gestire un'attività edificatoria quale mai si era vista in precedenza ed allora, per quanto rigorosi, non avrebbero potuto contare su parametri sicuri e sperimentati, con la conseguenza di pervenire ad esiti insoddisfacenti per l'erario e felicissimi per gli aggiudicatari: di tale incolpevole sprovvedutezza si sarebbero accorti, a distanza di tempo, i loro successori, provvedendo per il futuro. Acquisito a consuntivo un quadro completo della situazione, Claudio Pulcro e Sempronio Gracco avrebbero deciso di escludere gli assegnatari del quinquennio appena concluso, ma non avrebbero intrapreso azioni risarcitorie, né pretermesso i *socii* e gli *adfines* di questi ultimi, attenuando in tal modo la severità del loro provvedimento, probabilmente perché – come osservato da Bona – il panorama dei concorrenti, per esigenze funzionali alla stessa logica degli appalti, non poteva essere completamente depauperato. Così, per concludere, sarebbe maturata la decisione di 'salvare' quanti avessero fatto parte di *societates publicanorum*, ma non ne fossero stati i diretti responsabili, in modo da realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze sanzionatorie nascenti dalle illiciteità del 174 a.C. e la necessità di garantire una platea di concorrenti sufficientemente organizzati per partecipare alle gare in via di allestimento. La ricostruzione in parola, tuttavia, manca della verifica di fattibilità proprio rispetto al suo elemento qualificante perché la valutazione sfavorevole all'erario, se si fosse riscontrata *ex post* e in modo tanto clamoroso, non sarebbe sfuggita alla narrazione liviana (*rectius*: alle sue fonti annalistiche), venendo menzionata anche in 43.16.2 ss., ove l'esclusione dei *veteres publicani* non è in alcun

<sup>35</sup> F. Bona, *Le 'societates publicanorum'* cit. 28. <sup>36</sup> Del tutto congetturale appare, infine, l'asserzione di E. Badian, *Publicans* cit. 44 e 127 nt. 38, a tenore della quale, essendo in svolgimento un'importante campagna militare, «it may be that – like the Hannibal War – it had produced some scandals», forse «connected with military supplies», del quale in verità nulla è dato sapere.

modo giustificata e si presenta – alla luce della reazione dei medesimi – come del tutto inspiegabile.

In realtà, la decisione assunta dai censori nel 169 a.C. non è informata ad una logica sanzionatoria determinata da specifiche irregolarità, ma dipende da una visione prospettica intravista nel risalente studio di Hill<sup>37</sup> e – seppur riguardo ad alcuni profili soltanto – ripresa da Bona nei termini anzidetti: si sarebbe voluto prevenire che, reiterando le aggiudicazioni in capo alle medesime compagnie, esse ne assumessero stabilmente il controllo, così da riuscire a manipolare i prezzi e a ridurre sensibilmente la competitività. Tutto ciò sarebbe effettivamente sfociato in appalti ‘truccati’ inaugurando un percorso senza ritorno, dato che l’essere troppo potenti avrebbe implicato il consolidamento di protezioni politiche grazie alle quali le compagnie appaltatrici avrebbero finito per perpetuare la propria posizione dominante, trasformando l’inevitabile oligopolio in un sostanziale ‘cartello’ monopolistico. Lo scalpore suscitato dall’esclusione, dunque, dipende dal carattere improvviso del provvedimento, il cui intento preventivo e predittivo viene confermato dal fatto che *socii* e *adfines* degli esclusi avrebbero potuto partecipare alle aste, onde promuovere un certo ‘ricambio’ nel novero degli aggiudicatari.

La reazione dei pretermessi non si fece attendere, concretizzandosi nell’insistente richiesta indirizzata al senato di intervenire affinché fosse limitata la discrezionalità dei censori e, dunque, il provvedimento venisse eliminato, ma la petizione non ebbe seguito<sup>38</sup>, diversamente da quanto era avvenuto nel 184 a.C. Durante la censura di Catone e Flacco, infatti, le imposte erano state locate *summ̄is pretiis*, mentre le opere pubbliche *infim̄is pretiis*, in modo da realizzare il massimo vantaggio per l’erario (nel senso che ad entrate elevate sarebbero corrisposte spese contenute): gli aggiudicatari, reputando il proprio margine di profitto troppo esiguo, rivolsero accorate lamentele al senato invocando l’*inductio* del provvedimento e ricevendone ascolto, se è vero che – disposta la cancellazione delle gare già svolte – la procedura dovette essere ripetuta *de integro*<sup>39</sup>. Che i vincitori, nel frattempo, fossero stati individuati e l’annullamento fosse intervenuto quando gli appalti erano già in corso di esecuzione risulta in tutta evidenza dall’accenno alla *prior locatio*, rilevabile nel passaggio in cui viene descritto il modo in cui i censori diedero attuazione alla pronuncia senatoria. Catone e Flacco, infatti, reagirono con due provvedimenti i quali attenuavano di gran lunga la portata della vittoria ottenuta dai pubblicani; in primo luogo, infatti, con un editto esclusero dalle nuove

<sup>37</sup> «The reason for their actions is not known, but it is probable that they were anxious to prevent the same companies from obtaining contracts over and over again, for fear they should become too powerful» (così H. Hill, *The Roman Middle Class in the Republican Period* [Oxford 1952, rist. Westport 1974] 90). <sup>38</sup> Liv. 43.16.3: *Saepe id querendo veteres publicani cum impetrare nequissent ab senatu, ut modum potestati censoriae inponerent.* <sup>39</sup> Liv. 39.44.7-8: *Et vectigalia summ̄is pretiis, ulro tributa infim̄is locaverunt. 8. quas locationes cum senatus precibus et lacrimis victus publicanorum induci et de integro locari iussisset, censores, edicto summ̄otis ab hasta qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem paulum imminutis pretiis locaverunt.*

licitazioni *qui ludificati priorem locationem erant*, ossia quanti avevano eluso l'appalto precedente, facendolo annullare<sup>40</sup>; in secondo luogo fissarono prezzi di poco inferiori a quelli che avevano indotto il senato ad intervenire, sí da fare in modo che il rapporto tra entrate e uscite scaturito dalle nuove gare differisse solo in misura minima da quello registratosi anteriormente. La portata del passaggio *omnia eadem paulum imminutis pretiis locaverunt* ha suscitato incertezze perché, qualora ci si attenga al suo valore letterale, parrebbe che il lieve ribasso fosse stato applicato tanto ai *vectigalia* quanto agli *ultra tributa*, il che avrebbe consentito di recuperare almeno in parte, sul versante delle somme destinate a finanziare i lavori pubblici, quanto perduto diminuendo le entrate relative all'appalto delle imposte. È pur vero, tuttavia, che il testo potrebbe alludere a termini «which were only slightly more favourable to the contractors», sicché ad un modesto abbassamento dei prezzi di aggiudicazione delle imposte sarebbe corrisposto un aumento – altrettanto lieve – dell'esborso erariale finalizzato ad assegnare le opere pubbliche<sup>41</sup>: è altamente probabile, co-

<sup>40</sup> In argomento, A.E. Astin, *Cato the Censor* (Oxford 1978) 85 e J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books 38-40* (Oxford 2008) 367, propendono per l'esclusione di coloro i quali avevano prevalso nell'aggiudicazione precedente anche se, da un punto di vista logico, i pubblicani che avrebbero convinto il senato *precibus et lacrimis* non sarebbero dovuti appartenere al novero dei vincitori: è plausibile ritenere che a condizioni tanto sfavorevoli si fossero prestati concorrenti i quali, pur di entrare nel 'gioco' delle concessioni, avessero accettato margini di profitto assai limitati o, addirittura, sopportato il rischio di perdite. Vi sarebbe stato, quindi, un dissidio all'interno del ceto equestre impegnato a finanziare le attività delle compagnie di pubblicani, nel senso che quanti non si erano adeguati alle disposizioni censorie e non avevano ottenuto gli appalti avrebbero fatto balenare al senato il pericolo che gli aggiudicatari non portassero ad esecuzione gli obblighi assunti, come pare fosse avvenuto – forse sotto la medesima censura di Catone – ad un certo Oppio, *redemptor* che, non potendo consegnare il vino oggetto dell'appalto, aveva dovuto cedere la terra data in garanzia. Sarebbe stata una valutazione legata all'interesse pubblico, dunque, a provocare l'*inductio* senatoria sicché, se si ragiona in questi termini, i censori nel loro editto si sarebbero limitati ad assecondare l'esigenza di reclutare appaltatori i quali non avevano percepito gli obblighi posti a loro carico con la necessaria serietà. Non si può escludere a priori che, quando Plut. *Cato mai.* 19.2 giustifica l'*inductio* senatoria di spese ed esborsi per la costruzione di templi e di opere pubbliche sulla base dell'utilità, alluda non tanto alle realizzazioni in quanto tali, ma proprio al fatto che – in difetto di riferimenti alla locazione di *vectigalia* – quanto versato ai concessionari non fosse stato (o avesse corso il rischio di non essere) sufficiente per concludere proficuamente i lavori pubblici (cfr., sul problema dell'affidabilità degli appaltatori, sulle garanzie e sui crismi di eventuali 'Kollusionsvereinbarungen' tra partecipanti alle aste, l'attento studio di U. Malmendier, '*Societas publicanorum*'. *Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer* [Köln-Weimar-Wien 2002] 88 ss., 212 ss.) <sup>41</sup> È quanto sostiene A.E. Astin, *Cato the Censor* cit. 85, il quale opta per l'ipotesi secondo la quale la *relocatio* sarebbe stata moderatamente favorevole a quanti avevano organizzato la protesta, per via dell'esclusione dei precedenti aggiudicatari e della rimodulazione dei prezzi d'asta, solo di poco più vantaggiosi per i *publicani* che avevano ottenuto l'annullamento. L'ipotesi opposta viene argomentata da F. Milazzo, *La realizzazione* cit. 80 s. e nt. 48, che desume dalla narrazione liviana un irrigidimento dei censori i quali, pur avendo dovuto procedere a nuovi incanti, avrebbero fatto uso delle proprie preroga-

munque, che l'intera vicenda celasse l'aspra inimicizia tra Catone e Tito Flaminio, irato con il censore di ispirazione antiscipionica per avere espulso dal senato il fratello Lucio<sup>42</sup>.

Sofferinarsi sulle vicende del 184 a.C. non soddisfa una semplice esigenza retrospettiva, ma consente di interpretare compiutamente l'atteggiamento 'astensivo' tenuto dal senato quindici anni dopo e trarre elementi più precisi in ordine alla procedura attivata per annullare le aggiudicazioni o tentare di farlo: dalle vicende legate alla censura catoniana si sarebbe inteso come i *publicani* avessero addotto ragioni di una certa consistenza sotto il profilo dell'interesse pubblico e contato sulla protezione dell'influente Flaminio, il quale avrebbe indirizzato le lamentele ai tribuni della plebe, sollecitandoli a fungere da promotori dell'*appellatio* innanzi al senato<sup>43</sup>. Orbene, nel 169 a.C. la ventilata infondatezza delle ra-

tive per punire i reclamanti dichiarando la loro esclusione dalle nuove licitazioni e fissando prezzi che – in sostanza – non modificavano la situazione precedente. D'altra parte, il riferimento alla *ludificatio* potrebbe valere sia per quanti si fossero fatti beffe delle aggiudicazioni accettando il rischio di vanificarne la portata, sia per coloro i quali avevano eluso le gare ritenendo le assegnazioni poco vantaggiose; inoltre, che tutti (*omnia*) gli appalti fossero riassegnati a prezzi lievemente inferiori deporrebbe a favore di una manovra intesa a sterilizzare gli effetti della rimodulazione susseguente all'*inductio*. In conclusione pare potersi dedurre che, al fine di non esacerbare ulteriormente un clima politico già reso rovente dalla richiesta di Tito Flaminio ai tribuni plebei perché instaurassero un processo multaticio proprio a carico di Catone, i censori optassero per condizioni di aggiudicazione proclivi a favorire l'interesse dell'erario ma, nel contempo, tendessero a non penalizzare ulteriormente i publicani: in tale direzione, l'esclusione dei precedenti aggiudicatari (dettata dall'esigenza di prevenire raggiri e inadempienze) sarebbe stata accompagnata da una generalizzata riduzione dei prezzi d'asta, in modo che l'assottigliarsi delle entrate derivanti dai *vectigalia* fosse parzialmente compensato dal contenimento degli esborsi erariali per le opere pubbliche (in termini comparativi, infatti, le minori acquisizioni originate dalle imposte non sarebbero state controbilanciate *in toto* da minori esborsi in materia di *ultra tributa*).

<sup>42</sup> Plut. *Flam.* 19.1-2: Ἐπὶ τοῦτῳ Κάτων τιμητῆς γενόμενος καὶ καθάιρων τὴν σύγκλητον, ἀπήλασε τῆς βουλῆς τὸν Λεύκιον, ὑπατικοῦ μὲν ἀξιώματος ὄντα, συνατιμούσθαι δὲ τοῦ ἀδελφοῦ δοκοῦντος αὐτῷ. διὸ καὶ προελθόντες εἰς τὸν δῆμον ἀμφοτέροι ταπεινοὶ καὶ δεδακρυμένοι, μέτρια δεῖσθαι τῶν πολιτῶν ἐδόκουν, ἀξιοῦντες αἰτίαν εἰπεῖν τὸν Κάτωνα καὶ λόγον, ᾧ χρησάμενος οἶκον ἐνδοξον ἀτιμία τοσαύτη περιβέβληκεν. <sup>43</sup> Plut. *Cato mai.* 19.2: ἀφ' ὧν αὐτῷ πολὺ συνήχθη μῖσος. οἱ δὲ περὶ τὸν Τίτον συστάντες ἐπ' αὐτὸν ἔν τε τῇ βουλῇ τὰς γεγενημένας ἐκδόσεις καὶ μισθώσεις τῶν ἱερῶν καὶ δημοσίων ἔργων ἔλυσαν ὡς γεγενημένας ἀλυσιτελῶς, καὶ τῶν δημάρχων τοὺς θρασυτάτους παράξυναν ἐν δῆμῳ προσκαλέσασθαι τὸν Κάτωνα καὶ ζημιῶσαι δυσὶ ταλάντοις. Il passo presenta alcune divaricazioni dalla narrazione liviana, in primo luogo perché l'annullamento avrebbe investito spese ed esborsi per la costruzione non solo di opere pubbliche, ma anche di templi; inoltre, si evoca il disegno di alcuni tribuni che – sobillati da Flaminio e, forse, guidati da Celio – avrebbero imposto al censore di rendere conto della sua attività al popolo, chiedendone altresì la condanna ad una multa di due talenti (la quale, tuttavia, non sarebbe stata irrogata, forse a cagione dell'*intercessio* opposta dai tribuni meno estremisti). Su alcuni aspetti del processo, cfr. Gell. 1.15.9; Fest. s.v. «*Naeviam silvanam*» (L. 170), s.v. «*Pro scapulis*» (L. 266), s.v. «*Spatiatorem*» (L. 466); Macr. *sat.* 3.14.9; Priscian. 288.3 (ed. Kiel); Front. *ad Marc. Caes.* 4.5.2, che attesterebbero come la *diei dictio* vi sarebbe stata, ma poi

gioni sulla base delle quali i *veteres publicani* erano stati esclusi non aveva trovato autorevoli personaggi politici disposti a cavalcarla e il meccanismo avviato dalle lamentele, a differenza del caso precedente, non ebbe successo: di conseguenza nessun tribuno della plebe, quanto meno inizialmente, si sarebbe proposto come *patronus causae*, onde poi investire il senato della controversia. Una svolta alla situazione sarebbe stata impressa da una vicenda secondaria, vale a dire dal radicalizzarsi di una *privata contentio* tra i censori e un cliente – di condizione libertina – del tribuno P. Rutilio, cui era stato ordinato (dai censori stessi) di demolire una parete ubicata nella via Sacra di fronte a costruzioni pubbliche, in quanto edificata sul suolo demaniale: il liberto si era rivolto ai tribuni della plebe ma, avendo interceduto solo Rutilio, i censori avevano ignorato il veto, gli avevano imposto pegni e – perdurando l'inottemperanza all'ordine magistratuale – infine condannato al pagamento di una multa nel contesto di una *contio*. Facendo leva sull'avversione serbata dal tribuno per i censori, i *veteres publicani* lo coinvolsero inducendolo a presentare subito una *rogatio* esclusivamente a proprio nome, per ottenere che le locazioni di imposte e opere pubbliche fossero invalidate e, quindi, riassegnate *ab integro*, in modo che il *ius redimendi et conducendi* fosse assicurato a tutti<sup>44</sup>. Sarebbe interessante capire se, analogamente al 184 a.C., le gare d'appalto fossero effettivamente già pervenute al momento dell'aggiudicazione, oppure la procedura non si fosse ancora perfezionata: sebbene non sia agevole quantificare il tempo decorso dall'editto 'preventivo', attraverso cui si escludevano i *veteres publicani*, alla *promulgatio* tribunizia ricavabile da Liv. 43.16.7, il tenore letterale del passaggio parrebbe accreditare la prima ipotesi ricostruttiva. Non si dice, infatti, che se la riscossione delle imposte e le opere pubbliche fossero state locate, allora si sarebbero dovute ritenere invalide, ma, di converso, che le locazioni attribuite da C. Pulcro e T. Sempronio dovevano essere considerate prive di valore giuridico (ossia, *tamquam non esset*) e le gare di appalto integralmente ribandite, includendo tra i legittimati anche quanti erano stati esclusi in prima battuta. È

Catone fosse stato assolto oppure il processo non fosse mai pervenuto – per ragioni sconosciute – a conclusione (v. O. Licandro, *In magistratu damnari*. *Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle loro funzioni* [Torino 1999] 208 ss.).

<sup>44</sup> Liv. 43.16.4-7: *Clientem [eius] libertinum parietem in Sacra via adversus aedes publicas demoliri iusserant, quod publico inaedicatus esset. 5. Appellati a privato tribuni. cum praeter Rutilium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miserunt multamque pro contione privato dixerunt. 6. Hinc contentione orta cum veteres publicani se ad tribunalum contulissent, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur, 7. quae publica vectigalia [aut] ultro tributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset: ab integro locarentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset.* Sull'accezione da attribuire all'espressione '*ius redimendi et conducendi*', soprattutto in relazione alla possibilità che *redimere* alludesse agli aggiudicatari di *vectigalia*, mentre *conducere* individuasse i concessionari di lavori pubblici, cfr. le differenti spiegazioni fornite da F. Milazzo, *La realizzazione* cit. 97 s. e da A. Triscioglio, *'Sarta tecta'* cit. 45 ss.

ragionevole ipotizzare che le lamentale rivolte al senato non si fossero esaurite troppo rapidamente, come attestato dall'espressione *saepe id querendo*, e che la vicenda riguardante il *cliens* di Publio Rutilio avesse ulteriormente distanziato il momento di pubblicazione dell'editto di esclusione da quello della *promulgatio*: poiché dalla narrazione liviana non risulta che la richiesta al senato di imporre un limite alla *potestas censoria* avesse determinato la sospensione cautelare della procedura, né che l'illeceità ascritta al privato si fosse esaurita *de plano*, dando invece luogo ad una sequenza procedimentale piuttosto articolata, *medio tempore* gli incanti sarebbero giunti a conclusione (peraltro, a favore di tale esito giocano sia la determinazione e la coerenza dei censori, rafforzate dall'indubbio sostegno senatorio, sia la datazione attribuita al processo intentato contro di loro, esplicitamente posto da Livio nel mese di Ottobre). In definitiva, la *rogatio Rutilia de locatione censoria* avrebbe inteso travolgere, alla medesima stregua del 184 a.C., la *prior locatio* in conseguenza dell'invalidità dell'atto presupposto in materia di legittimazione a concorrere, onde poi bandire nuovamente aste alle quali potessero partecipare *promiscue* sia i precedenti aggiudicatari, sia i *veteres publicani*<sup>45</sup>: non sarebbe invece mutato il principio 'contabile' cui informare gli incanti, giacché – per favorire l'erario – le imposte si sarebbero attribuite al prezzo più elevato, mentre i lavori pubblici sarebbero stati assegnati al costo più basso possibile.

Nell'individuazione degli accadimenti successivi Livio lascia trasparire qualche zona d'ombra, in quanto la connotazione giuridica degli stessi non è scevra da contraddizioni<sup>46</sup>: P. Rutilio Calvo avrebbe fissato il giorno per lo svolgimento della votazione nei *concilia plebis tributa* e, iniziati i lavori, T. Sempronio Gracco avrebbe pronunciato la sua *dissuasio*, guadagnando l'ossequioso ascolto di tutti i partecipanti in virtù della sua riconosciuta autorevolezza. Durante l'intervento di C. Pulcro, invece, si sarebbe cominciato a vociferare rumorosamente e il censore avrebbe ordinato al *praeco* di imporre il silenzio<sup>47</sup>, provocando la reazione irata del tribuno, il quale presiedeva l'assemblea: P. Rutilio lamentò vigorosamente che, così facendo, gli si sarebbe sottratta la direzione della stessa e – di conseguenza – fosse stato sminuito il suo prestigio (Liv. 25.4.4), situazione tanto intollerabile da indurlo ad abbandonare il Campidoglio, luogo dove l'adunanza si teneva, sì da causarne la cessazione. Sebbene l'inizio del passaggio liviano sembri evocare esplicitamente un'assemblea elettorale, nel

<sup>45</sup> Cfr. anche Cic. *rep.* 6.2; Polyb. 6.17.3; Auct. *de vir. ill.* 57; Val. Max. 6.5.3, che cursoriamente forniscono notizie della *rogatio* in parola, sulla quale v. G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*. *Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani* (Milano 1912) 284 s. <sup>46</sup> Liv. 43.16.8-9: *Diem ad [eius] rogationem concilio tribunus plebis dixit. Qui postquam venit ut censores ad dissuadendum processerunt, Graccho dicente silentium fuit; [cum] Claudio obstreperetur, audientiam facere praeconem iussit.* 9. *Eo facto avocatum a se contionem tribunus questus et in ordinem se coactum ex Capitolio, ubi erat concilium, abii.* <sup>47</sup> Sulle molteplici funzioni del *praeco* durante la *contio*, cfr. anche Liv. 3.47.8; 28.27.1; 38.51.12; *Rhet. ad Herenn.* 4.68.



proseguito appaiono i tratti della *contio*, non tanto in ragione del fatto che tale lemma ricorre per indicare la forma della riunione durante la quale il tribuno sarebbe stato ‘sovrastato’, quanto perché il comportamento dei censori e la modalità in cui sarebbe avvenuto lo scioglimento si adattano perfettamente ad un’assemblea informale nella quale si succedono *suasiones* e *dissuasiones*, cui il presidente della *contio* (evidentemente, colui il quale l’aveva convocata) avrebbe potuto porre fine in qualsiasi momento<sup>48</sup>. In specie risulta singolare che, preparata e promulgata in tutta fretta una *rogatio sub unius tribuni nomine*, proprio P. Rutilio ne impedisse l’approvazione, precludendo – per via del suo abbandono del Campidoglio<sup>49</sup> – lo svolgimento della votazione (della quale, poi, non si ha più traccia): o meglio, dovremmo supporre che l’appoggio fornito ai *veteres publicani* fosse stato concepito *ex ante* come un mero pretesto per provocare uno scontro aperto con i censori, perseguendo il tribuno una sorta di ‘regolamento di conti’ collegato ancora alla vicenda privata del cliente cui era stato ordinato di abbattere una parete costruito su suolo pubblico<sup>50</sup>. È dunque possibile che vi sia una sovrapposizione nelle fonti alle quali Livio avrebbe attinto per raccontare l’episodio o, forse, proprio l’autore avesse commesso un errore, nel senso che il magistrato rogante avrebbe effettivamente fissato il giorno di convocazione dell’assemblea legislativa (*diem ad [eius] rogationem concilio tribunus plebis dixit*), ma – sebbene

<sup>48</sup> Cfr. eminentemente F. Pina Polo, *Procedures and Functions of Civil and Military ‘contiones’ in Rome*, in *Klio* 77 (1995) 203 ss., spec. 207 s.; Id., *The Consul at Rome. The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic* (Cambridge 2011) 89 ss.; R. Morstein-Marx, *Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic* (Cambridge 2004) 161 ss.; J.-L. Ferrary, *L’iter legis: dalla redazione della ‘rogatio’ alla pubblicazione della ‘lex rogata’, e il significato della legislazione comiziale nel sistema politico repubblicano*, in *Dall’ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana* (trad. it. Roma 2016) 12 ss. <sup>49</sup> Che il luogo di svolgimento dell’adunanza deponga per la riconfigurazione della medesima come *contio*, piuttosto che come assemblea di voto, può essere desunto dal confronto tra le considerazioni di L.R. Taylor, *Roman Voting Assemblies: from Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (Ann Arbor 1966) 112 s., e di F. Pina Polo, *Procedures* cit. 212 s. <sup>50</sup> Meno probabile parrebbe – qualora si attribuisse all’adunanza una funzione legislativa – l’ipotesi in base alla quale P. Rutilio, desumendo dall’attenzione che l’assemblea della plebe aveva prestato a T. Sempronio Gracco durante la *dissuasio* tenuta da questi il pericolo di un rigetto della sua proposta, avesse cercato un pretesto per impedire lo svolgimento della votazione, ricavandolo dalla condotta di C. Pulcro; in effetti, l’*obstreperere* avrebbe deposto in senso opposto, nella misura in cui gli schiamazzi durante l’allocuzione di quest’ultimo si sarebbero potuti interpretare come una forma di dissenso/insofferenza manifestato dagli astanti rispetto alle argomentazioni che andava enucleando, sì da accrescere le probabilità di approvazione della *rogatio*. In estrema ipotesi, si dovrebbe allora supporre che l’*obstreperere* fosse stato concertato ad arte fra il tribuno presidente e i suoi sostenitori, preoccupati per l’acquiescenza dei partecipanti alla *dissuasio* graciana, onde prevenire un risultato negativo, in realtà reputato come inevitabile in partenza: sul punto, però, nulla fanno intendere le fonti, né il plebiscito proposto da P. Rutilio – sebbene sottoscritto solo dal medesimo – sembrerebbe poggiare sopra un sostegno del tutto irrilevante, considerate le condizioni in presenza delle quali la *rogatio* era maturata.

l'espressione *qui postquam venit* parrebbe riferirsi a *diem dicere* – gli interventi dei censori avessero avuto luogo in una distinta *contio* (svoltasi durante il *trinundinum* o, comunque, prima del giorno di votazione) lo scioglimento della quale ad opera di P. Rutilio non avrebbe importato alcuna conseguenza sulle susseguenti procedure deliberative: in sostanza, per esigenze narrative, Livio avrebbe attuato una crasi, comprimendo in una sola assemblea momenti appartenenti ad una sequenza maggiormente dilatata nel tempo e che, nel rispetto dell'*iter legis*, si sarebbe dispiegata in adempimenti tecnici ben distinti l'uno dall'altro.

3. *Sul processo di 'perduellio' intentato avverso i censori.* – La piega assunta dagli eventi assunse rapidamente una fisionomia conflittuale, sebbene – anche in questo frangente – la scansione dei fatti presentata da Livio, in apparenza lineare, induca svariate perplessità in ordine alla qualificazione giuridica dei medesimi<sup>51</sup>. Il giorno seguente, infatti, P. Rutilio consacrò i beni di T. Sempronio Gracco, in quanto quest'ultimo gli avrebbe recato oltraggio non tenendo in alcun conto l'*intercessio* avverso l'ordine ingiunto al privato che era ricorso all'*auxilium* tribunizio; inoltre, citò in giudizio C. Claudio Pulcro per avergli sottratto la direzione della *contio*, attraverso il *iussum* rivolto direttamente al *praeco* (e non, mediamente, al magistrato che aveva convocato l'adunanza e la presiedeva) affinché tacitasse gli astanti; infine, dichiarò di giudicare entrambi i censori responsabili di *perduellio* e chiese al pretore urbano di stabilire la data per il processo innanzi ai comizi centuriati. Poiché i censori non si opposero ad essere giudicati dal popolo nel più breve tempo possibile<sup>52</sup>, l'adunanza

<sup>51</sup> Liv. 43.16.10-13: *Postero die ingentis tumultus ciere. Ti. Gracchi primum bona consecravit, quod in multa pignoribusque eius, qui tribunum appellasset, intercessioni non parendo se in ordinem coegisset; 11. C. Claudio diem dixit, quod contionem ab se avocasset; et utrique censori perduellionem se iudicare pronuntiavit diemque comitiis a C. Sulpicio praetore urbano petit. 12. Non recusantibus censoribus, quominus primo quoque tempore iudicium de se populus faceret, in ante diem octavum et septimum kal. Octobres comitiis perduellionis dicta dies. 13. Censores extemplo in atrium Libertatis escenderunt et ibi obsignatis tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis servis publicis negarunt se prius quidquam publici negotii gesturos, quam iudicium populi de se factum esset.* <sup>52</sup> All'espressione '*non recusantibus censoribus*' è sotteso, come rilevato da O. Licandro, '*In magistratu damnari*' cit. 214 ss., il problema dell'irresponsabilità dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, rispetto al quale – premessa l'inconfutabilità del dato relativo all'incriminazione di T. Sempronio Gracco e C. Pulcro in costanza di carica – il resoconto liviano parrebbe richiamare la volontaria rinuncia all'immunità processuale da parte dei censori medesimi (cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* [Graz 1899] 353 nt. 1; G. Nicosia, *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma I* [Catania 1989] 164 ss.). Il problema deve essersi posto nello scorcio finale del III secolo a.C., allorchando i tribuni iniziarono a promuovere giudizi avverso censori – si ricordano, in specie, i casi del 213 a.C. e del 204 a.C. – pervenendo sino alla *diei dicto*, ma venendo poi bloccati dall'*intercessio* di altri tribuni o dall'intervento del senato (cfr. O. Licandro, '*In magistratu damnari*' cit. 200 ss., alla cui riflessione si riferiscono anche le citazioni sottostanti), il quale – da ultimo – ritenne di «porre un preciso limite in merito alla chiamata in giudizio dei censori per fatti ine-

dell'assemblea che avrebbe dovuto deliberare sul *crimen perduellionis* loro

renti allo svolgimento delle funzioni» (p. 210), statuendo quanto riportato da Liv. 29.37.17 (*ne postea obnoxia populari aerae censura esset*) e da Val. Max. 7.2.6 (*causae dictione decreto suo liberavit vacuum omnis iudicii metu*). Sebbene alla deliberazione in discorso ben difficilmente si sarebbe potuto attribuire valore normativo, il suo contenuto avrebbe rappresentato un «atto di indirizzo politico molto forte», del quale il Senato avrebbe auspicato il rispetto anche in futuro (*né postea* potrebbe essere diversamente inteso). Eppure, gli accadimenti del 184 a.C. e del 169 a.C. – esibendo nuovi processi tribunizi a carico dei censori, conclusi da possibili condanne od assoluzioni riscaldate – attesterebbero, quanto meno per i censori «la mancanza ancora nei secc. III-II a.C. di tracce visibili dell'eccezione di inaccusabilità durante l'anno di carica» (p. 220) e, allora, «*non recusantibus censoribus*» si potrebbe spiegare in termini di procrismo liviano oppure attribuendo alla locuzione un valore più ampio di una mera eccezione da sollevare preventivamente. La *recusatio* cui T. Sempronio Gracco e C. Pulcro avrebbero rinunciato si sarebbe potuta sostanziare, infatti, nella sollecitazione rivolta ad altro componente del collegio tribunizio affinché opponesse *intercessio* (si pensi ai fatti del 213 a.C.) o al senato perché si attivasse con apposita deliberazione (analogamente al 204 a.C.), ma, dalla narrazione liviana, l'impressione che se ne ricava è del tutto opposta: «*quominus primo quoque tempore iudicium de se populus faceret*» deporrebbe a favore di un chiaro intento acceleratorio, destinato a tradursi nello svolgimento di una «consultazione popolare» (o nella discussione di una «questione di fiducia», che dir si voglia) circa la bontà del loro operato, che essi avevano subitamente e totalmente interrotto (*extemplo in atrium Libertatis escenderunt et ibi obsignatis tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis seruis publicis negarunt se prius quidquam publici negotii gesturos*) in attesa che *iudicium populi de se factum esset*. Per quanto la natura dell'assemblea votante sembrasse facilitare l'assoluzione, allorchando – durante lo scrutinio – si profilò una maggioranza favorevole alla condanna T. Sempronio Gracco dichiarò che sarebbe andato in esilio con il collega, non sollevando alcuna questione sulla legittimità del giudizio in essere. Ciò detto, andrebbe seguita la proposta di O. Licandro, «*In magistratu damnari*» cit. 218, secondo cui – in riferimento al decreto senatorio del 204 a.C. – le parole di Val. Max. 7.2.6 (*eum honorem reddendo, quod exigere deberet rationem, non reddere*) avrebbero inteso asseverare l'intenzione dei *patres* di garantire alla censura l'esenzione, per il futuro, «dal *reddere rationem*, cioè dall'obbligo del rendimento dei conti, degli *acta* a cui erano tenuti i magistrati appena usciti di carica»; per il resto, tuttavia, «i censori restavano esposti alle accuse criminali muldattic e capitali di matrice tribunizia qualora l'esercizio delle loro funzioni avesse concretizzato crimini contro la comunità». Che, poi, si voglia fare coincidere l'irresponsabilità con il numero limitato dei processi a loro carico giunti a conclusione («tentativi isolati e senza successo») oppure con la sostanziale insensibilità all'*intercessio* tribunizia (non certamente stabilita da disposizioni di legge, ma «inerente alla natura stessa delle funzioni censorie, le quali non potevano cadere sotto il sindacato dei tribuni, essendo esse medesime dirette ad un'azione di controllo») è orientamento propugnato in epoca risalente da F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe, dalla 'lex Hortensia' alla 'lex Cornelia'* (Lanciano 1901) 116, il quale – persino in merito all'opponibilità del veto – sposta la riflessione dal piano della condotta volta ad intralciarne l'operato a quello dei risultati. Nel caso versato in Liv. 43.16.12, tuttavia, il significato più ragionevole del passaggio «*non recusantibus censoribus*» è da imputare ai tempi di svolgimento del processo, nel senso che i censori – per esigenze opposte a quelle di Rutilio, ma pur sempre politiche – nulla avrebbero fatto per rallentare lo svolgimento del giudizio ed, anzi, ne avrebbero sollecitato il rapido svolgimento chiedendo od accettandone una fissazione più ravvicinata (v. *sub* n. 53).

ascritto fu fissata per il 24 e il 25 settembre<sup>53</sup>. Immediatamente i censori medesimi raggiunsero l'atrio del tempio della Libertà e procedettero a sigillare le liste del censo, nonché a chiudere l'archivio; congedati i servi preposti al loro ufficio, resero noto che non avrebbero assolto alcuna mansione pubblica prima che il *iudicium populi* avesse avuto luogo.

La posizione soggettiva di Claudio Pulcro fu esaminata per prima<sup>54</sup> e, nella votazione che ne seguì, l'esito poté apparire sorprendente perché molte centurie della prima classe e otto di quelle appartenenti alle dodici piú recenti<sup>55</sup> in cui votavano i cavalieri – a seguire la narrazione liviana – si espressero a favore della condanna, inducendo i *principes civitatis* a sfilarsi gli anelli d'oro e a indossare le vesti del supplice al cospetto del popolo, sí da implorare le centurie plebee affinché votassero per l'assoluzione. Dall'atteggiamento delle unità votanti, il suffragio delle quali veniva annunciato momento per momento, sembra di capire che la mossa non avrebbe alterato l'andamento dello scrutinio e, invece, la tendenza incline alla condanna fosse stata soverchiata quando T. Sempronio Gracco, sebbene da ogni parte la plebe gridasse che – qualora l'altro censore fosse stato condannato – egli non avrebbe corso pericolo (vale a dire, sarebbe stato di certo assolto), intervenne con estrema determinazione a sostegno del collega<sup>56</sup>. In specie egli giurò solennemente che, se Claudio Pulcro

<sup>53</sup> Va condivisa l'opinione espressa da E.G. Hardy, *Some Notable 'iudicia populi' on Capital Charges*, in Id., *Some Problems in Roman History. Ten Essays Bearing on the Administrative and Legislative Work of Julius Caesar* (Oxford 1924) 15, laddove rilevava che il resoconto liviano era evidentemente «very condensed and the various steps in the procedure are omitted», in quanto lo storico avrebbe pretermesso le tre *contiones* riservate all'*anquisitio*, sí da giungere rapidamente alla formulazione dell'accusa (cfr., in progresso di tempo, di L.R. Taylor, *Roman Voting Assemblies* cit. 101 s.; F. Pina Polo, *Procedures* cit. 208 s.); tuttavia, è altrettanto ragionevole scorgere la rinuncia delle parti alla *quarta accusatio*, avendo gli imputati assecondato l'esigenza di celebrità manifestata da P. Rutilio (così B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> [Milano 1997] 86 e nt. 58). <sup>54</sup> Liv. 43.16.14-16: *Prior Claudius causam dixit; et cum ex duodecim centuriis equitum octo censorem condemnassent multaeque aliae primae classis, extemplo principes civitatis in conspectu populi anulis aureis positae vestem mutarunt, ut supplices plebem circumirent. 15. Maxime tamen sententiam vertisse dicitur Ti. Gracchus, quod, cum clamor undique plebis esset periculum Graccho non esse, conceptis verbis iuravit, si collega damnatus esset, non expectato de se iudicio comitem exilii eius futurum. 16. Adeo tamen ad extremum spei venit reus, ut octo centuriae ad damnationem defuerint. Absoluto Claudio tribunus plebis negavit se Gracchum morari.*

<sup>55</sup> Siffatte modalità di svolgimento della votazione, nella quale i *sex suffragia* si sarebbero espressi in un secondo momento e il risultato era annunciato in tempo reale, sarebbero attestate piú tardi – trattandosi dell'elezione a console di Dolabella, in cui si sarebbe continuato solo fino al raggiungimento del *quorum* – da Cic. *Phil.* 2.82: *Itaque ex illo die recordamini eius usque ad Idus Martias consulatum. Quis unquam adparitor tam humilis, tam abiectus? Nihil ipse poterat, omnia rogabat, caput in aversam lecticam inserens beneficia, quae venderet, a collega petebat. Ecce Dolabellae comitorum dies! Sortitio praerogativae; quiescit. Renuntiat; tacet. Prima classis vocatur, renuntiat; deinde, ita ut adsolet, suffragia; tum secunda classis vocatur; quae omnia sunt citius facta, quam dixi.* <sup>56</sup> La sodalità tra i due censori si era cementata nel corso degli anni in ragione del parallelismo caratterizzante le rispettive carriere, sfociate nella elezione di

fosse stato condannato, non avrebbe atteso il giudizio a proprio carico e lo avrebbe accompagnato in esilio: avendo fatto pesare la propria incossa popolarità, ottenne dunque che – conclusa la votazione – mancasero otto centurie al *quorum* richiesto per la condanna<sup>57</sup>. Assolto Claudio, il tribuno della plebe dichiarò che avrebbe rinunciato a perseguire Tiberio e il processo si arrestò<sup>58</sup>, ma la controversia ebbe uno strascico. Ripreso il censimento interrotto dalle vicende giudiziarie occorse nei mesi precedenti, i censori pervennero a risultati più severi di quanto avvenuto in passato, decretando molte espulsioni dall'ordine equestre; tra quanti furono privati del cavallo la narrazione liviana annovera proprio P. Rutilio, altresì estromesso dalla sua tribù e ridotto all'infimo rango di erario. Si noti che questi aveva depresso la magistratura il 9 dicembre e le liste del censo sarebbero state redatte quattro giorni dopo allorquando, riacquistata la condizione di *privatus*, aveva cessato di essere protetto dall'inviolabilità riconosciuta alla carica ricoperta<sup>59</sup>: lo storico patavino, puntualizzando che «da tribuno della plebe li aveva violentemente accusati» e non specificando le ragioni in base alle quali sarebbe stata inflitta la nota censoria, sembra adombrare la possibilità di una ritorsione perpetrata da Tiberio e Pulcro a suo carico.

entrambi al consolato per l'anno 177 a.C., nonché connotate da una forte sintonia nell'interpretazione delle dinamiche politiche, sebbene a T. Sempronio Gracco avesse arreso, in progresso di tempo, un prestigio maggiore (v. E. Reigadas Lavandero, *Censura* cit. 331 ss.).

<sup>57</sup> Secondo J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books 41-45* (Oxford 2012) 446, le centurie favorevoli all'assoluzione sarebbero state 97, a fronte delle 89 proclivi alla condanna: la votazione si sarebbe protratta sino a ricomprendere anche la quinta classe, ma i *capitecensi* non si sarebbero espressi (affermazione della quale non si coglie il fondamento, a meno di pensare che la maggioranza fosse stata raggiunta prima che fossero chiamati a votare), né si ha maggiore evidenza circa la posizione dei *sex suffragia*. <sup>58</sup> L'altra fonte dalla quale è possibile trarre notizie sul dissidio tra il tribuno e i censori si rinviene in Val. Max. 6.5.3: *Cum Ti. Gracchus et C. Claudius ob nimis severe gestam censuram maiorem partem civitatis exasperassent, diem iis P. Popilius tribunus pl. perduellionis ad populum dixit, praeter communem consternationem privata etiam ira accensus, quia necessarium eius Rutilium ex publico loco parietem demoliri iusserant. quo in iudicio primae classis permultae centuriae Claudium aperte damnabant, de Gracchi absolute universae consentire videbantur. qui clara voce iuravit, si de collega suo gravius esset iudicatum, in factis se paribus eandem cum illo poenam exilii subiturum, eaque iustitia tota illa tempestas ab utriusque fortunis et capite depulsa est: Claudium enim populus absolvit, Graccho causae dictionem Popilius remisit.* Nel passo viene sostanzialmente sunteggiato il resoconto liviano, rispetto al quale Rutilio è il cliente e Popilio il tribuno, né aggiungono ulteriori informazioni Cic. *inv.* 1.48: *Adprobatur est, quod homines, cum dubium esset, quale haberi oporteret, sua constituerunt auctoritate: velut Gracchi patris factum populus Romanus, qui eum [ob id factum] eo quod insciente collega in censura nonnihil gessit post censuram consulem fecit; Gell. 7.16.11: Cicero in libro sexto de republica ita scripsit: 'Quod quidem eo fuit maius, quia, cum causa pari collegae essent, non modo invidia pari non erant, sed etiam Claudii invidiam Gracchi caritas deprecabatur'.* <sup>59</sup> Liv. 44.16.9: *censum idibus Decembris severius quam ante habuerunt: multis equi ademti, inter quos P. Rutilio, qui tribunus plebis eos violenter accusarat; tribu quoque is motus et aerarius factus* (per le problematiche sottese al testo, cfr. G. Nicosia, *Lineamenti* I cit. 163 ss.).

È l'impianto accusatorio allestito dal tribuno della plebe nei confronti dei due censori, così come desumibile dall'esposizione liviana, a rivestire un interesse preminente rispetto allo svolgimento e all'esito del processo: Rutilio, infatti, in un primo momento li persegue *separatim*, onde poi promuovere un processo capitale per *perduellio* nei confronti di entrambi. Il resoconto liviano del *modus agendi* tribunizio, con speciale riferimento alla sequenza degli atti diretti a punire i censori, potrebbe far pensare al convulso affastellamento di determinazioni asistematiche perché riconducibili ad un mero desiderio di rivalsa<sup>60</sup> oppure accreditare l'impressione esattamente opposta, vale a dire che Rutilio seguisse una precisa strategia, la quale – attingendo all'intero novero delle prerogative offertegli dalla *tribunicia potestas* – trovava giustificazione in (e assegnava specifico rilievo a) ciascuna delle decisioni via via assunte.

Procedendo con ordine, Tiberio Gracco subisce la *consecratio bonorum* per avere imposto pegni e multa al cliente dello stesso Rutilio ignorando l'*intercessio* opposta da quest'ultimo, mentre Claudio Pulcro viene citato per la *interfatio* tradottasi nella sostanziale prevaricazione dei poteri tribunizi durante la *contio* tenuta per discutere la *rogatio Rutilia*: solo il primo, e non anche il secondo, viene sanzionato per avere ignorato il veto opposto da Rutilio, sebbene la prevaricazione dell'*intercessio* fosse stata attuata dai censori di comune accordo. Inoltre, unicamente i beni del primo vengono consacrati, mentre il secondo viene sottoposto ad un processo del quale non è esplicitata la natura, né tantomeno precisata la conclusione. Infine, quanto promosso e attuato nei confronti di entrambi sembrerebbe superato dall'accusa di *perduellio*, la quale si sovrapporrebbe alle opzioni precedenti facendo sospettare che le medesime non fossero neppure state perfezionate. Eppure, dietro l'apparente incongruenza derivante dall'eterogeneità dei trattamenti riservati ai due censori, si cela l'intento di predisporre un apparato accusatorio di massima intensità, che punisce le violazioni della *sacrosanctitas* tribunizia, ma mira a servirsi di esse per giungere ad esiti sanzionatori di più ampia portata, aventi a che fare con la funzione di garanzia costituzionale che Rutilio sembra volere ritagliare per il tribunato<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Si tratta dell'opinione, invero fortemente congetturale, manifestata da J. Briscoe, *A Commentary* cit. 443, secondo cui P. Rutilio, in un primo momento, avrebbe voluto infliggere ad entrambi i censori la *consecratio bonorum*, ritenuta una sanzione sufficiente rispetto alla mancata osservanza dell'*intercessio*, ma poi avrebbe valutato come più grave il comportamento di C. Pulcro. Non volendo precludere la decisione popolare su di lui «consecrating his property by virtue of his own powers», avrebbe mutato opinione accusando di *perduellio* entrambi i censori, esito al quale sarebbe pervenuto dopo un percorso tortuoso e incoerente, che non sembra trovare riscontro nella nitida impostazione del suo operato, così come traibile dalla fonte liviana.

<sup>61</sup> Cfr. L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'* (Padova 1989) 58 nt. 54, laddove lo studioso – anche sulla scorta di F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> II (Napoli 1973) 247 s. – ipotizza che, «soprattutto dopo l'asestarsi della costituzione patrizio-plebea, più intensa di quella dei consoli dovesse essere l'osservanza della legalità da parte dei tribuni», come sembrerebbe comprovato

La *consecratio* dei beni di Tiberio va ascritta alla medesima logica cui appartiene il *iussum* demolitorio impartito dal censore allo sconosciuto cliente di Rutilio, nella misura in cui – tanto nell'uno, quanto nell'altro caso – viene pregiudicato il patrimonio privato del soggetto cui è destinato il provvedimento<sup>62</sup>: sebbene il valore della parete sulla Via Sacra non dovesse corrispondere a quello delle ricchezze di Tiberio e, quindi, potesse forse ravvisarsi un deficit di proporzionalità, il tribuno interpreta il mancato assoggettamento dei censori al suo veto come una trasgressione della *sacrosantitas* ed irroga una sanzione commisurata all'evento. La ragione per la quale Claudio Pulcro, invece, ne sarebbe stato esentato, pur avendo condiviso la decisione di ignorare l'*intercessio*, va ricollegata al comportamento da questi tenuto durante la discussione della *rogatio Rutilia*: esso dette luogo ad una violazione delle prerogative tribunicie e, quindi, tra due condotte egualmente biasimevoli, sarebbe stata punita quella maggiormente riprovevole<sup>63</sup>. A dispetto della sua presunta atecni-

«dal fatto che il senato, il quale di tale legalità era custode e interprete, non raramente si affidava ai tribuni per costringere i consoli al rispetto delle proprie direttive». Il medesimo ragionamento può essere fatto valere, *mutatis mutandis*, anche rispetto all'operato dei censori, soprattutto se si contestualizza il momento storico nel quale le vicende in parola avrebbero trovato collocazione: dopo i fatti del 186 a.C., tanto la censura catoniana del 184 e le controversie dalla medesima generate, quanto la *lex Villia annalis* del 180 evocano l'esigenza di una rigorosa osservanza dei rapporti intermagistratuali, che persino i tribuni plebei – seppure in stretto rapporto con le necessità politiche contingenti – sarebbero stati legittimati a pretendere e a fare valere.

<sup>62</sup> Contrassegno inequivocabile di sacertà, la *consecratio bonorum* acquisì maggiore rilevanza – in parte spogliandosi dei connotati originari – quando si rafforzò il processo di laicizzazione della prima, tanto da soppiantare gradualmente la *consecratio capitis* e rappresentare la più efficace misura coercitiva posta a presidio della sacrosantità tribunicia (Cic. *dom.* 123; Plin. *mai. hist. nat.* 7.144): la devoluzione dei beni alle divinità della plebe si convertì gradualmente in una sorta di confisca, dapprima tesa a rendere indisponibili i beni agli eredi e, poi, finalizzata a incrementare l'*aerarium* (in cui si riversavano in misura crescente i proventi delle casse templari). In argomento, cfr. F. Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*. *Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare* (Napoli 1990) 107 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup> cit. 42 nt. 41; A. Lintott, *The Constitution* cit. 123 s.; M.C. Ferrière, F. Delrieux (éds.), *Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain* (Chambéry 2013) 145 ss.

<sup>63</sup> Sebbene le condotte di C. Claudio Pulcro integrino plurime infrazioni dell'ordinamento giuridico sul terreno criminale, idonee a configurare una fattispecie odiernamente riconducibile al 'concorso di reati', il censore viene processato solo per quello più grave. A tal proposito C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (rist. Roma 1976) 133, ammonisce l'interprete dal riporre eccessiva fiducia in strutture dogmatiche appartenenti al dibattito contemporaneo, in quanto, come regola generale, il «concorso di più reati nella stessa persona conduce nel diritto a conseguenze alquanto diverse che nel moderno»: il medesimo studioso sottolineava, tuttavia, come, in queste ipotesi, una trattazione cumulativa dei differenti capi di imputazione fosse impraticabile nel sistema delle *quaestiones*, ma che tale possibilità procedurale «era anticamente lecita davanti al magistrato e indi al comizio». Poiché la narrazione liviana risale al 169 a.C., si ritiene di dovere ammettere l'astratta possibilità che in questo caso il reo potesse essere processato per differenti fatti penalmente rilevanti a lui imputati nell'ambito di un unico procedimento. La visione del cumulo di

cità, per Livio sarebbe stato sminuito pubblicamente il prestigio di Rutilio, al punto che – onde rimarcare l'intollerabilità della situazione creatasi durante la *contio* – il tribuno aveva deciso di sciogliere l'adunanza e abbandonare il luogo in cui era tenuta, così ponendo in essere un gesto sì clamoroso, ma anche gravido – al di là della platealità che lo aveva rimarcato – di implicazioni giuridiche. Seppure lo storico patavino si limiti a dire che, per la ragione indicata, il tribuno *diem dixit*, è di tutta evidenza che Rutilio avrebbe promosso un processo multaticio dinanzi ai *concilia plebis*<sup>64</sup>: anche in questo caso, la sanzione è specularmente all'offesa, la cui risonanza pubblica esige un trattamento punitivo radicato sullo stesso terreno<sup>65</sup>.

azioni viene accolta anche dalla dottrina più recente e, in particolare, da L. Desanti, *Delitti privati e concorso di azioni* (Torino 2010) 143, a proposito della *calumnia*, la quale, nel corso del tempo, verrà qualificata e sanzionata come *crimen* (cfr. D.A. Centola, *Il 'crimen calumniae': contributo allo studio del processo criminale romano* [Napoli 1999] 9 ss.). Posto dunque che la procedura criminale romana avrebbe ipoteticamente concesso la perseguibilità cumulativa di C. Claudius, il processo venne invece instaurato solo per uno degli illeciti posti in essere, ovvero per l'*interfatio*: in primo luogo, questa soluzione dipenderebbe dalla tendenza, permeante tutto il diritto penale romano, a punire l'imputato per l'illecito inteso nella sua accezione più grave ed afflittiva, come evidenziava C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 97 ss., trattando il tentativo, il quale viene sanzionato al pari del reato consumato. Infine, non si deve tralasciare il connotato politico del processo descritto da Livio, e dunque la possibilità dell'esistenza, da ammettersi quantomeno in via ipotetica, di ragioni, giustificanti l'operato dei magistrati, che esulano dall'ambito strettamente giuridico.

<sup>64</sup> Laddove si limita ad evocare la *diei dictio*, il resoconto liviano lascia intendere come il tribuno plebeo reputasse l'infrazione non meritevole della pena di morte e, quindi, attivasse il suo *ius agendi cum plebe* per instaurare un processo multaticio (cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup> cit. 48): l'*interfatio* contestata a C. Pulcro, infatti, non avrebbe autonomamente integrato la *perduellio*, né avrebbe rappresentato un caso di violazione della *sacrosanctitas* tribunitia implicante caduta in sacertà, ma sarebbe stata pur sempre ricondotta al novero delle «offese alla plebe». D'altra parte, come puntualizza C. Pelloso, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma antica* (Napoli 2013) 111 s. e nt. 83, «le fonti registrano, prendendosi paradigmaticamente a campione i due secoli successivi al biennio 451-450, processi tribuniti instaurati *apud plebem* solo per multe, nonché processi questorii e tribunizi *de capite civis* radicati unicamente *apud populum*», seppure con la sola (anche se significativa) eccezione del decemviro Appio Claudio. <sup>65</sup> Per quanto qualificato come *lex Icilia de tribunicia potestate*, un plebiscito risalente al 492 a.C. avrebbe sanzionato con una multa (e, in assenza di *praedes*, persino con la pena capitale) chi avesse disturbato il tribuno mentre trattava con la plebe o ne dirigeva l'assemblea, in quanto siffatto comportamento – ledendo il suo *ius agendi* – avrebbe integrato una violazione della *sacrosanctitas tribunitia*. In materia, le fonti sono poco numerose e scarsamente attendibili (Dio. Hal. 7.17.5, 10.32.1; Cic. *Sest.* 37.79; Livio tace del tutto), sicché risulta preferibile l'opinione per la quale si tratterebbe di un'interpretazione estensiva delle *leges sacrae* del 494 a.C., come pare dedursi dalle considerazioni illustrate – anche avendo riguardo agli orientamenti più risalenti – da G. Rotondi, '*Leges publicae*' cit. 193 s., mentre sembrava possibilista F. Salerno, *Dalla 'consecratio'* cit. 72 s., per il quale si tratterebbe di un distinto atto unilaterale plebeo, non recepito dai *patres* e sul quale neppure sarebbe intervenuto un giuramento analogo a quello del 494 a.C.



Subito dopo il tribuno – accusati i censori di *perduellio*<sup>66</sup> – chiede al pretore urbano di sottoporli al giudizio dei comizi centuriati, che egli non avrebbe potuto convocare personalmente in quanto privo di *ius agendi cum populo*<sup>67</sup>: non l'avvertita insufficienza dell'apparato sanzionatorio allestito nei confronti di entrambi, e neppure un ripensamento magari provocato da fatti sopravvenuti, che avrebbero spinto il tribuno a modificare il percorso precedente inaugurandone uno più aspro<sup>68</sup>, possono spiegare

<sup>66</sup> Rammenta B. Santalucia, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup> cit. 49 nt. 8, che l'espressione *aliquid* (o *alicuius rei*) *alicui iudicare* – a differenza di *aliquem* (o *de aliquo*) *iudicare* – «allude ad una semplice proposta di pena e non a una sentenza del magistrato» (Liv. 26.3.9; 43.16.11) e compare anche nella formula pronunciata dai *duumviri perduellionis* (Liv. 1.26.7: *Publi Horati, tibi perduellionem iudico*); cfr. altresì, per ulteriori ragguagli, C. Pelloso, *Sacertà* cit. 137 s. e nt. 119. <sup>67</sup> Va detto che la conformazione dell'accusa mossa da Rutilio esclude l'attivazione del procedimento duumvirale, limitato al caso della perduellione flagrante, nel contesto della quale «la flagranza, eliminando la necessità di provare il reato, eliminava la necessità di un processo, e il reo non aveva la possibilità di fare valere le sue ragioni, disculpandosi o quanto meno attenuando la propria colpa» (così B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica* [Bologna 2013] 47). Sulle modalità operative dei *duumviri*, reputati meri esecutori della pena posta a carico di individui già esclusi dalla comunità, cfr. R. Bauman, *The 'Duumviri' in the Roman Criminal Law and in the Horatius Legend* (Wiesbaden 1969) 1 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la 'perduellio'*, in *Historia* 22 (1973) 418 s., ora anche in Id., *'Jus', 'Imperium', 'Auctoritas'. Études de droit romain* (Rome 1990) 514; W.B. Tyrrell, *The 'Duumviri' in the Trial of Horatius, Manlius and Rabirius*, in *ZSS.* 91 (1974) 106 ss. (secondo cui dal procedimento duumvirale discenderebbe la sacertà, ipotesi alquanto ardita e poco condivisa, sulla quale esprime chiaro dissenso R. Fiori, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* [Napoli 1996] 405); B. Santalucia, *Osservazioni sui 'duumviri perduellionis' e sul procedimento duumvirale*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* (Table ronde de l'École Française de Rome, 9-11 novembre 1982) (Roma 1984) 439 ss., ora in *Scritti di diritto penale romano* (Roma 1994) 35 ss.; R. Scevola, *L'adfectatio regni* di M. Capitolino: eliminazione 'sine iudicio' o persecuzione criminale?, in *Sacertà e repressione criminale* cit. 319 ss. Nonostante l'impossibilità di convocare i comizi centuriati, in quanto sforniti di *ius agendi cum populo*, «i tribuni erano [comunque] pienamente autorizzati a svolgere l'attività preparatoria del giudizio comiziale, tenendo delle adunanze informali per accertare le circostanze del reato, per udire i testimoni e interrogare gli indiziati», ma «non potevano andare al di là di questi meri atti d'istruzione che precedevano il giudizio». Il fatto che la convocazione e la presidenza del *comitiatus maximus* fosse appannaggio di magistrati *cum imperio* assegnava a questi ultimi «un potere di controllo politico sui procedimenti capitali introdotti dai tribuni: ma è ragionevole supporre che di tale potere [il magistrato] non facesse un uso dissennato, pena il nuovo divampare della lotta sociale e il ritorno ai vecchi processi rivoluzionari» (B. Santalucia, *La giustizia penale* cit. 37). <sup>68</sup> Di mutamento del titolo di reato si può discorrere, durante la seconda guerra punica, in relazione ad un caso di frode ai danni dello stato (Liv. 25.3.8-25.4.11, riferibile al 212 a.C.), perpetrata da Postumio di Pirgi e degenerata in violazione della *sacrosanctitas*, sí da indurre i tribuni della plebe a riformulare – su sollecitazione del console – l'accusa, passando cioè dalla proposta di una forte ammenda alla instaurazione di un processo capitale (Liv. 25.4.8: *omissa multae certatione rei capitalis diem Postumio dixerunt*). Da ciò si desume, infatti, che il comportamento dei *publicani* capeggiati da Postumio dovesse essere in parte analogo a quello tenuto da C. Pulcro, perché sarebbe stato sovrastato il potere di di-

l'accusa di *perduellio*, bensì l'intento di completare un disegno sanzionatorio ad 'intensità crescente', destinato a culminare nella possibile condanna capitale di Tiberio e Pulcro. È il caso di chiedersi se il tribuno avesse potuto percorrere strade alternative e, qualora la risposta fosse positiva, cercare di capire perché non lo abbia fatto.

L'inottemperamento all'*intercessio* e l'interruzione del *ius agendi cum plebe*, ascrivibili, rispettivamente, ad entrambi i censori e a uno solo di essi, avrebbero infatti integrato altrettante violazioni della *sacrosanctitas tribunicia*<sup>69</sup>, il che avrebbe astrattamente aperto il campo alla caduta in sacertà degli offensori: sul punto, l'orientamento tradizionale<sup>70</sup> propenderebbe per una soluzione favorevole, nel senso che le *leges sacratae* del 494 a.C. avrebbero stabilito il transito alla condizione di *sacer* per chi avesse oltraggiato i tribuni e, conseguentemente, previsto l'impunità per l'uccisore del reo. Sempre in base a siffatta ricostruzione, il complesso delle

reazione del *concilium* spettante ai tribuni e sminuita la loro dignità, al punto che – per evitare tumulti – l'assemblea di voto dovette essere sciolta (Liv. 25.3.18-19: *cum in eo parum praesidii esset, turbandae rei causa publicani per vacuum submoto locum cuneo intruperunt iurgantes simul cum populo tribunisque*. 19. *Nec procul dimicatione res erat cum Fulvius consul tribunis 'nonne videtis' inquit 'vos in ordinem coactos esse et rem ad seditionem spectare, ni propepe dimittitis plebis concilium?'*; sul dato testuale, che parrebbe evocare – forse erroneamente – lo svolgimento di un processo capitale innanzi ai concilii plebei, cfr. F. Salerno, *Dalla 'consecratio'* cit. 112 ss.; R. Pesaresi, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica* [Napoli 2005] 136 ss.). Trascorso soltanto un anno, Gneo Fulvio Centumalo venne incriminato per il cattivo esercizio dei suoi poteri militari in Puglia, dovuto a pavidità ed indecisione, ma per due volte il tentativo di infliggergli una multa – condotto dal tribuno Sempronio Bleso – era naufragato; il terzo tentativo sembrò essere assistito da maggior fortuna ma, nel corso dell'*anquisitio*, Bleso venne spinto da nuove testimonianze a mutare l'accusa in quella di *perduellio* e a chiedere al pretore urbano Gaio Calpurnio di fissare la data per i comizi, contando altresì sul fatto che l'*appellatio* rivolta da Fulvio agli altri tribuni della plebe non era stata accolta (Liv. 26.3.5-12; cfr. F. Salerno, *Dalla 'consecratio'* cit. 114 ss.). Rispetto all'impostazione multaticia inizialmente adottata dai tribuni intervengono nuovi fatti criminosi nel primo caso, mentre, nel secondo, un approfondimento del materiale probatorio suggerisce loro di modificare la natura dell'accusa: nessuna di queste circostanze può essere ravvisata in Liv. 43.16.10-12, configurante una fattispecie non riconducibile a quelle appena descritte.

<sup>69</sup> Secondo E.G. Hardy, *Some Notable 'iudicia populi'* cit. 15, Rutilio avrebbe inizialmente ascritto la condotta dei censori a piani diversi, «taking action against Gracchus under the sanction of the *leges sacratae*, while Claudius was treated as a political offender in the ordinary way», onde poi («on second thoughts») includere Gracco «under the same charge as his colleague»: l'ipotesi non persuade doppiamente, sia laddove non attribuisce la citazione in giudizio di C. Pulcro alla violazione della *sacrosanctitas*, che ben poteva essere fatta valere attraverso un processo multaticio, sia in ragione del fatto che l'impianto accusatorio del tribuno sfugge ad una logica complessiva (quand'anche delineatasi in corso d'opera) per dipendere da impulsi contingenti.

<sup>70</sup> Se ne veda ora la messa a punto, non priva di originali considerazioni, predisposta da R. Astolfi, *Annotazioni storiche sulla figura di 'homo sacer'*, in *Scritti per A. Corbino I* (Tricase 2016) 87 ss.; nel complesso, per una la rassegna ragionata delle tendenze emerse nel dibattito – sempre più intenso – sviluppatosi negli ultimi anni, cfr. L. Garofalo, *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale* cit. 1 ss.

garanzie attivate alla metà del V secolo a.C. per effetto della legislazione decemvirale – divieto di mettere a morte l'*indemnatus*, competenza centuriata *de capite civis*, introduzione del *ius provocationis* – avrebbe riguardato anche l'*homo sacer* e, dunque, persino quest'ultimo sarebbe potuto essere assoggettato alla *poena capitis* solo all'esito di regolare processo instaurato innanzi al *comitiatus maximus*. Con riferimento alle vicende del 169 a.C., quindi, l'impianto accusatorio di Rutilio sarebbe stato necessitato dai vincoli legislativi che gli avrebbero impedito di mettere immediatamente a morte i censori, legittimandolo soltanto a fungere da accusatore in un processo di accertamento della sacertà, la cui indizione egli avrebbe dovuto domandare ad un magistrato *cum imperio*. Tuttavia, la fonte liviana esclude che – nel caso di specie – ciò fosse avvenuto, in quanto, se così fosse stato, le singole deliberazioni del tribuno sarebbero incomprendibili: né la *consecratio bonorum*, né la multa inflitta dai concilii plebei, né tantomeno l'accusa di *perduellio*, infatti, sarebbero pienamente spiegabili, qualora Rutilio avesse voluto intentare un processo capitale di sacertà. Altro orientamento nega che le *leges sacratae de postulatione tribunatus* avessero stabilito l'automatica sacertà per i trasgressori e fa discendere la loro qualificazione dal giuramento cui si sarebbero vincolati i plebei al momento dell'approvazione: a rigore, neppure potrebbe dirsi che le norme *de capite civis* avessero precluso l'uccisione immediata di un cittadino<sup>71</sup>, il quale avesse leso la persona del tribuno e – a cagione di ciò – fosse direttamente caduto in sacertà, mentre non emergono con certezza dalle fonti processi capitali di accertamento della medesima svoltisi innanzi ai comizi centuriati o ai concilii plebei. Da una parte, dunque, i tribuni avrebbero potuto ancora mettere direttamente a morte cittadini che ne avessero violato le prerogative attraverso modalità integranti la caduta immediata in sacertà, in quanto, occorrendo speciali circostanze, i divieti decemvirali non avrebbero operato; dall'altro, in presenza di condotte idonee a *plebem offendere* meritevoli di sanzione capitale ma non riconducibili a sacertà, dalle norme contenenti il divieto di *interficere* «viene proibito sia di richiedere siffatto supplizio al consesso plebeo, sia di mettere direttamente a morte il *civis* in virtù della *summa coercendi potestas*»<sup>72</sup>. Oltre a poggiare sul dettato delle fonti, questa ricostruzione darebbe conto dell'ampia discrezionalità con la quale i tribuni plebei ascrivevano a molteplici fattispecie i contegni che reputavano trasgressivi delle loro prerogative e anzi, per meglio dire, spiega come essi avessero riformulato la violazione della *sacrosanctitas* in modo da stabilire di volta in volta – soprattutto assecon-

<sup>71</sup> Cfr. Cass. Dio 53.17.9, in cui si enuncia il principio generale, cui *adde Liv. per. 59* e *Plin. nat. hist. 7.44.143* (131 a.C., tribuno che decreta l'uccisione immediata di un cittadino); *de vir. ill. 66.8* (91 a.C., minacciata deiezione dalla rupe); *Vell. Pat. 2.24.2* (83 a.C., provvedimento tribunizio avente ad oggetto esecuzione immediata). Da queste fonti si desumono, ad avviso di C. Pelloso, *Sacertà* cit. 114 e nt. 86, «non poche conferme di uccisione immediata senza processo – ed entro un quadro che non permette affatto di concepire la 'decretazione' della morte come illegittima – relazionabili a fattispecie implicanti ancora la diretta caduta in sacertà (nello specifico, la lesione della persona del tribuno)». <sup>72</sup> C. Pelloso, *Sacertà* cit. 135.

dando le proprie convenienze politiche – che cosa dovesse essere effettivamente perseguito<sup>73</sup>.

L'imputazione del *crimen perduellionis* avrebbe potuto sí introdurre un giudizio capitale e, quindi, contemplante sanzioni ben piú incisive, ma anche ricomprendere in un unico quadro accusatorio le specifiche imputazioni mosse a ciascuno dei due censori: in altre parole, le specifiche violazioni della sacrosantità avrebbero trasceso il piano dell'offesa alle prerogative tribunicie, per ricomporsi sul piano del pregiudizio recato al corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane dall'abuso di potere in cui complessivamente si sarebbero sostanziate. Le medesime condotte, dunque, individualmente considerate avrebbero integrato sicure violazioni della *sacrosanctitas*, e, come tali, sarebbero state perseguite da Rutilio mediante gli strumenti a disposizione dei tribuni plebei in quell'epoca, nonché secondo le modalità piú idonee a soddisfare le esigenze politiche contingenti, il che esclude in radice la celebrazione di un processo di sacertà a carico dei censori innanzi ai comizi centuriati: oltre al quadro giuridico, che precludeva da tempo al tribuno il promovimento diretto di processi capitali innanzi ai concili plebei, erano infatti gli stessi crismi della *sacrosanctitas* ad avere assunto una rilevanza politica tale da depotenziare la sacertà – invero, precocemente affievolitasi se consideriamo la natura della

<sup>73</sup> Cfr. F. Zuccotti, *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica proto-repubblicana*, in *Scritti in onore di G. Melillo III* (Napoli 2010) 1608 s., ritiene fuorviante scorgere «nella nozione giuridica di 'homo sacer', in riferimento alla previsione 'sacer esto', una pena unica e monoliticamente eguale a partire dagli stessi primordi di Roma, secondo una visione per vari versi moderna e positivistica della sanzione difficilmente consona a tale arcaico contesto giuridico». Ad avviso dello studioso «la categoria della 'sacertà' come sanzione unitaria, magari da studiare almanaccando fondamenta filosofico-religiose che nulla hanno a che vedere con lo *ius sacrum* romano, appare in ultima analisi il frutto di una mentalità moderna di tipo legalistico, restia a rinunciare alle proprie categorie di pensiero nello studio del diritto penale antico e quindi pronta ad accettare senza troppe cautele critiche le fonti di lingua greca e quelle latine piú tarde, piú in sintonia con tali prospettive giuridiche positivistiche, che forniscono facili semplificazioni generalizzanti della sacertà e che, riducendola ad un minimo comun denominatore unitario, si sono purtroppo rivelate le piú consoni alle riduttive necessità riordinanti della visuale moderna». In effetti (p. 1592 s.), «nel caso dell'*adfectatio regni* e dell'attentato alla sacrosantità del tribuno della plebe ... l'atto represso appare essenzialmente un comportamento riguardante il contesto umano, ossia il rispetto di regole costituzionali che il popolo romano ha liberamente deciso di darsi, senza che dunque la norma sanzioni un atto che costituisca di per sé un illecito religioso (in effetti, è chiaro che l'aspirare al regno non era *nefas* ma cosa relativamente del tutto lecita prima del 509 a.C., né la figura del tribuno plebeo, del resto sino allora persino inesistente, poteva essere vista come inviolabile prima di una specifica norma di diritto umano che, istituendola, la considerasse tale)». In definitiva, «l'applicazione a tali fattispecie, di natura umana e politica, di una sanzione che nelle origini risulta invece la conseguenza religiosa di un comportamento che in quanto tale offende la divinità, costituisce intrinsecamente un non lieve iato nella logica costruttiva e per così dire sistematica della sacertà» (cfr. ora, per un ulteriore riesame della problematica, Id., *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in *Iura* 64 (2016) 301 ss., spec. 338 ss.).

fattispecie – e rendere implausibile l'inclusione di tali comportamenti all'interno del *sacer esto*. Nel contempo le specifiche lesioni delle prerogative tribunicie, pur implicando offesa alla sacrosantità, avrebbero travalicato il terreno a loro congeniale per essere interpretate come condotte pregiudizievoli dell'interesse comune a reprimere gli abusi di potere, attraverso i quali i magistrati avrebbero recato intralcio al corretto funzionamento degli organi costituzionali<sup>74</sup>: tanto l'aver ignorato l'*intercessio* opposta *auxilii causa*, quanto l'aver proceduto all'*interfatio* nella *contio* avrebbero integrato – da parte di censori nell'esercizio delle loro funzioni – plurime violazioni dei principi di buon funzionamento delle magistrature e delle assemblee, agevolmente sussumibili nel *crimen perduellionis* (la prova del quale, peraltro, trattandosi di reato 'a condotta libera', sarebbe stata piú facile da fornire rispetto al caso in cui si fosse dovuta dimostrare la condizione di *sacer* in un procedimento capitale, riconducibile a contegni disciplinati da norme puntiformi).

Il disegno di Rutilio, dunque, ha una portata innovativa nel ricondurre le medesime condotte a due prospettive: la prima permette di ravvisare in quei comportamenti gli specifici capi di accusa, destinati a sfociare in autonome sanzioni del tipo di quelle predisposte nella prima metà del II secolo a.C. verificandosi lesioni delle prerogative tribunicie integranti la violazione della loro *sacrosanctitas*; la seconda scorge nei contegni summenzionati altrettanti argomenti che, complessivamente considerati, accreditano la fattispecie di abuso di potere, della quale la violazione della sacrosantità è un indizio, sino a legittimare l'accusa di *perduellio*, essa sí implicante – per la rilevanza del bene protetto, coincidente con l'interesse

<sup>74</sup> Cfr. C. Pelloso, *Sacertà* cit. 117 nt. 90, secondo cui «se è vero che la *perduellio* è figura criminosa assai magmatica la cui storia si intreccia indissolubilmente, al livello processuale, con quella dei *quaestores*, con quella dei *duumviri*, nonché – da ultimo – con quella dei *tribuni*, altrettanto vero è che, proprio in relazione a questi ultimi 'magistrati', essa – attraverso un'interpretazione di tipo estensivo dell'abuso di ufficio, se non anche a mezzo di vera e propria analogia – venne consistentemente impiegata come '*genus*' volto a ricomprendere una serie davvero ampissima di figure che, andando dall'usurpazione e dal cattivo uso del potere politico, alla cattiva gestione del comando militare nonché alla violazione delle prerogative plebee, erano accomunate dalla lesione delle 'libertà cittadine'. In precedenza B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup>, cit., 80, aveva fatto notare le trasformazioni del ruolo dei tribuni quali organi di giustizia criminale, nel senso che «dall'antica persecuzione in via rivoluzionaria, dinanzi all'assemblea della plebe, degli offensori della loro persona, e di chiunque violasse le prerogative della comunità plebea, essi passarono a poco a poco alla persecuzione capitale dinanzi alle centurie dei piú gravi delitti contro le libertà cittadine ..., finendo per assumere la titolarità dell'accusa anche nei casi originariamente rimessi ai *duumviri*». All'esito di questa evoluzione e «attraverso un'interpretazione estensiva del concetto di abuso d'ufficio divenne ben presto perduellione tutto ciò che i tribuni riuscivano a far valere come tale». Sul punto, v. altresí C.H. Brecht, '*Perduellio*'. *Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München, 1938) 190 ss. [spec. 196 s.]; J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*<sup>2</sup> (München 1968) 125 ss.; L. Thommen, *Das Volkstribunat der späten römischen Republik* (Stuttgart 1989) 150 ss.; B. Santalucia, *La giustizia penale* cit. 19, 46 s.

dell'intera comunità al corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane – un giudizio capitale. Così procedendo<sup>75</sup>, il tribuno traduce in atto l'intera gamma delle potenzialità sanzionatorie a propria disposizione, attingibili solo in parte se avesse riferito le condotte dei censori unicamente e radicalmente al *sacer esto*, oppure le avesse sussunte nel *crimen perduellionis* o, ancora, riprovate come mere violazioni delle prerogative tribunizie non integranti sacertà; nel contempo, il suo *modus operandi* pone in luce quanto discrezionale fosse la libertà di qualificazione giuridica dei fatti incriminati della quale il tribunato avrebbe potuto disporre, nell'esercizio della propria *anquisitio*, attorno alla metà del II secolo a.C.

4. *Alcune considerazioni di sintesi.* – Non sarebbe appropriato interpretare gli eventi occorsi a Roma nel 169 a.C., mentre la città si preparava

<sup>75</sup> Le ricostruzioni sino ad oggi proposte fanno dipendere l'instaurazione del processo di *perduellio* dalla violazione della sacrosantità tribunizia (così A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate* [Oxford 1972] 16, secondo cui «the tribune now initiated a prosecution of both censors on the charge that they had infringed his sacrosanctity», sicché «the formal charge was thus *perduellio*», per quanto [p. 17] lo studioso soggiunga, poi, che i censori «were officially tried for violating the *tribunicia sacrosanctitas*»; L. Garofalo, *Il processo edilizio* cit. 59 e nt. 56, 90 e nt. 48, che lo inquadra tra i molteplici processi popolari *de capite civis* instaurati dai tribuni, talvolta «per reprimere violazioni della loro *sacrosanctitas*» nel periodo ricompresso tra le XII tavole e buona parte del II secolo a.C.; più sfumatamente, F. Salerno, *Dalla 'consecratio' cit* 117 s., il quale non accenna *expressis verbis* alla violazione della *sacrosanctitas*, bensì, alla lesione delle prerogative dei tribuni plebei, per poi puntualizzare come in gioco non sia la libertà della plebe oppure il corretto funzionamento degli organi costituzionali, ma «la salvaguardia di interessi di gruppi politici pronti a sfruttare ansie di rivincita che singoli, come P. Rutilio, manifestavano nei confronti dell'oligarchia senatoria») oppure da una generica valutazione politica di contrarietà dell'operato censorio all'interesse della comunità, innescata «ogni qualvolta questi [i censori] avessero preso di mira precisi interessi politici ed economici», talché «affondavano pure in questo *humus* le radici del ricorso al processo criminale in via strumentale per il raggiungimento di obiettivi politici, sorretto dalla piena consapevolezza che una condanna popolare avrebbe sancito la fine di carriere e progetti politici degli avversari» e i «tentativi di paralisi di detti processi [erano] giocati interamente sul piano politico dell'opportunità piuttosto che su quello normativo» (cfr. O. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 217 ss.; in precedenza già L.R. Taylor, *Roman Voting Assemblies* cit. 100, aveva ravvisato nel motivo politico l'autentica ragione dell'accusa di *perduellio*, avverso ex-magistrati [occasionalmente, magistrati ancora in carica] autori di «hostile action against the state, including action that lowered the dignity of the Roman people or of the tribunes who represented the people»). Va rilevato come le opinioni rammentate, pur fornendo elementi ricostruttivi del tutto pertinenti qualora considerati nella loro specificità, lambiscano soltanto la duplicità giuridica dei piani sui quali si sarebbe dispiegato il disegno rutiliano, in quanto fanno prevalere – di volta in volta – la violazione della *sacrosanctitas* sulla *perduellio* o viceversa, in modo che l'una sia assorbita dall'altra: il fatto che il tribuno dia fondo a tutte le prerogative riconnesse alla propria *potestas* riconducendo le medesime condotte a due diverse fattispecie, caratterizzate da procedimenti e sanzioni differenziati, suggerisce una più articolata configurazione degli accadimenti, fondata sulla ricerca dell'equilibrio tra dato normativo (tanto sostanziale quanto processuale) e valutazioni politiche.

allo scontro finale con Perseo, alla luce delle lotte interne iniziate a distanza di qualche decennio dalla conclusione delle guerre di espansione e, pertanto, scorgere in quei fatti un preannuncio – più o meno evidente – di quanto sarebbe avvenuto di lì a poco. Rispetto al periodo inaugurato dai tribunati graccani, vi è infatti una differenza fondamentale, in quanto questi ultimi si conclusero con la rottura del compromesso politico-costituzionale sancito dalle *leges Licinia-Sextiae*, mentre, nel contesto della terza guerra macedonica, intese ed assetti soggiacenti alla cennata sistemazione reggono ancora, essendo le migliori energie indirizzate prevalentemente al completamento del programma di conquista. I rapporti tra magistrati, le decisioni del senato e l'attività tribunitia dettero luogo, dunque, a dinamiche costituzionali appesantite talvolta da dissapori e conflitti, ma informate nel complesso ad una logica non divisiva, bensì cooperativa. Che il 169 a.C. si rivelasse un anno complicato è indiscutibile: inaugurato dal dissidio tra consoli e pretori in ordine al *dilectus*, fu poi caratterizzato dalla forte connotazione 'catoniana' della censura di T. Sempronio Gracco e C. Claudio Pulcro, i quali ebbero a scontrarsi in special modo con cavalieri e pubblicani (che, gradualmente, si stavano cementando onde dare vita a un gruppo sempre più omogeneo), capaci di trovare sostegno presso tribuni della plebe ispirati da interessi personali e/o affaristici. Si noti, tuttavia, che né il senato né la quasi totalità del collegio tribunitio avrebbero assecondato le nuove tendenze, assumendo un atteggiamento dapprima manifestamente favorevole all'azione dei censori e poi, quando i contrasti in cui questi ultimi erano coinvolti si inasprirono, di rigorosa neutralità, come si addiceva ad organi cui era unanimemente riconosciuto il ruolo di 'custodi della legalità'.

La propensione fondamentale cooperativa degli organi magistratuali si ravvisa proprio nei momenti di maggiore tensione, risolvendosi nel deferimento – in ossequio alle corrette prassi costituzionali invalse nella *media res publica* – al senato e ai comizi centuriati di funzioni arbitrali, talché le decisioni assunte da questi soggetti sarebbero state rispettate (seppure con malcelato disappunto) dalla parte soccombente. Non è casuale che la stessa fonte liviana, vale a dire quella più ricca di informazioni sulle vicende del periodo in discorso, alluda esplicitamente all'accettazione non solo delle deliberazioni assunte dall'organo costituzionale di volta in volta chiamato a comporre le divergenze, ma anche alla capacità di decifrare in termini di utilità comune le medesime, sí da assecondarne le implicazioni: ciò vale tanto per i consoli che – in presenza di un *iussum* senatorio – cedono il *dilectus* ai più intraprendenti pretori, sacrificando l'ambizione personale al vantaggio collettivo, quanto per il tribuno P. Rutilio, il quale, respinta dai comizi centuriati la proposta di condannare Claudio Pulcro incriminato di *perduellio*, ritira l'accusa a carico dell'altro censore, T. Sempronio Gracco. Certamente non mancano ritorsioni e 'colpi di coda', se è vero che i censori medesimi – con tutta probabilità per ritorsione – nell'esercizio delle loro prerogative avrebbero sanzionato pesantemente il tribuno non appena uscito di carica e che poi essi stessi, chiedendo nel 168 a.C. di potere controllare il perfezionamento delle

opere pubbliche (*rectius*: effettuare la *probatio*) attraverso una proroga di diciotto mesi limitatamente a tali incombenze, si vedono bocciata la proposta a causa del veto opposto dal tribuno Cn. Tremellio, cui avevano riservato un severo trattamento l'anno precedente in sede di *iudicium de moribus*<sup>76</sup>. Tutto questo avviene, a ben vedere, in applicazione dei poteri ordinariamente riconosciuti a ciascun organo ed, anzi, vi è la disponibilità a facilitare la soluzione dei conflitti, come evidenziato dal fatto che i due censori accettino di abbreviare l'*iter* processuale a loro carico pur di essere rapidamente giudicati dal popolo e – fidando nell'assoluzione – attendere nuovamente alle loro funzioni, temporaneamente (ma integralmente) sospese per evitare che gli atti *medio tempore* compiuti potessero essere anche soltanto interpretati in dipendenza della particolare situazione in cui, da incriminati in un giudizio capitale, versavano.

Vi è, poi, la diffusa e condivisa convinzione che ciascuno degli organi costituzionali debba rimanere all'interno del raggio d'azione riservatogli dal *mos* e dalle *leges*, sicché eventuali violazioni del tendenziale equilibrio di poteri delineatosi nei secoli successivi al compromesso licinio-sestio non derivano da un travalicamento delle prerogative spettanti a ciascuna magistratura, bensì da un impiego estremamente rigoroso delle stesse, proclive spendere tutte le 'risorse costituzionali' disponibili. Paradigmatico di queste vicende, oggettivamente turbolente ma non ancora proiettate verso la frattura dell'ordinamento, è proprio il conflitto tra i censori e il tribuno: entrambe le parti coinvolte nel dissidio ritengono di agire nel rispetto – e a presidio – della correttezza costituzionale. I primi, infatti, operano all'interno della propria sfera di competenza quando impongono la demolizione di quanto abusivamente costruito sul suolo pubblico e reputano sia così allorché esigono il rispetto del silenzio durante lo svolgimento della *contio*, durante la quale svolgono le *dissuasiones* rispetto ad una *rogatio* che mina un punto caratterizzante del loro programma; parimenti, ignorare l'*intercessio* opposta da Rutilio appare – dal loro punto di vista e nello specifico – lo strumento più idoneo a fare valere l'interesse comune alla viabilità, senza ricorrere a forzature, considerata l'illogicità di una eventuale paralisi dell'attività di controllo connaturata alle funzioni censorie. Ancora, come si è detto, il riconoscimento di non essere coperti da alcuna speciale immunità induce Pulcro e Gracco ad accettare l'anticipazione del processo capitale intentato a loro carico, nel segno della cooperazione al sollecito esercizio della giurisdizione criminale, davanti alla quale si presentano avendo temporaneamente sospeso ogni mansione riconnessa alla magistratura gerita. Infine, è rimarchevole come Gracco rivendichi la propria piena corresponsabilità rispetto agli atti posti in essere dal collegio, accumulando la propria sorte – in caso di condanna – a quella di Pulcro, sí da esaltare le risorse intrinseche alla collegialità della carica. Sul versante opposto, Rutilio dispiega le proprie prerogative assol-

<sup>76</sup> Liv. 45.15.8: *petentibus, ut ex instituto ad sarta tecta exigenda et ad opera, quae locassent, probanda anni et sex mensum tempus prorogaretur, Cn. Tremellius tribunus, quia lectus non erat in senatum intercessit.*



vendo tutti gli adempimenti formali che gli consentono di proteggere direttamente la propria *sacrosanctitas* e, mediatamente, il comune interesse al corretto funzionamento degli apparati costituzionali: per quanto influenzato da interesse particolari, il suo disegno attinge a modalità rispettose della legalità repubblicana, che va posta al riparo da eventuali abusi perpetrati dagli altri magistrati.

Ciononostante, alcune zone d'ombra iniziano a profilarsi, come dimostrato dalla 'novità' di talune situazioni, la carica eversiva delle quali è automaticamente circoscritta laddove il dissidio viene incanalato entro procedure di conciliazione: l'acquisizione del *dilectus* da parte dei pretori, l'intervento dei censori in materia militare, l'esclusione dagli appalti dei *veteres publicani* con editto pubblicato in via preventiva, l'ordine di demolizione imposto e la *consecratio bonorum* subita da un censore, il mancato rispetto dell'*intercessio tribunicia*, la ritorsione a carico di Rutilio e il diniego della richiesta censoria di potere seguire oltre i diciotto mesi il perfezionamento delle opere pubbliche dai medesimi commissionate rappresentano altrettante dilacerazioni di un tessuto costituzionale ancora in possesso della forza coesiva per ricomporle e ricondurle a principi di irenica cooperazione tra gli organi costituzionali. Ciò corrisponde ad una precisa scelta di fondo degli attori politici, conforme, peraltro, all'avvertita opportunità di tenere in vita l'assetto licinio-sestio, dimostratosi resistente alle 'prove di torsione' richieste dalle logiche espansionistiche: se qualche valutazione prospettica deve essere fatta, allora può dirsi che, quando la compattezza in parola si fosse attenuata, le dilacerazioni si sarebbero tradotte in autentiche fratture dell'ordine costituzionale, con le esiziali conseguenze manifestatesi nei decenni a venire<sup>77</sup>. In definitiva, l'atteggiamento cooperativo degli organi costituzionali e l'efficacia delle pratiche conciliative sostanzialmente emersi in seno alle vicende del 169 a.C. avrebbero integrato certamente prassi consolidate, ma – nel contempo – si sarebbero fondate sopra un tacito ma fragile accordo, perché e in quanto volto a procrastinare il momento in cui le aporie strutturali, che pure cominciavano ad agitarsi sotterraneamente, si sarebbero dovute iscrivere all'ordine del giorno.

Padova.

ROBERTO SCEVOLA

<sup>77</sup> «Ma in ogni epoca – e la Roma repubblicana non fece certo eccezione – il diritto costituzionale, le regole che intervengono sui rapporti tra i poteri dello Stato, sono influenzabili (ed influenzate) dalle relazioni politiche. Gli eventi ... mostrano la fluidità (e la relatività) delle regolamentazioni di diritto pubblico in una società per di più fortemente caratterizzata dalla controversialità civile, come quella romana della Repubblica» (così C. Masi Doria, *'Spretum imperium'* cit. 285).

# Sommario

- 1 Cosimo Cascione, «*Index*»
- DIRITTO PUBBLICO
- 3 Carla Masi Doria, «*Periculum rei publicae*»
- 24 Cosimo Cascione, «*In ordinem redigere*. Difesa di un ‘umanista sciagurato’ (tra filologia e diritto pubblico romano)»
- 39 Orazio Licandro, «La transizione augustea tra legislazione e poteri»
- 49 Elvira Migliario, «*Civitas, iura, arma*»
- 56 Paola Luigia Carucci, «Senatoconsulti normativi e *constitutiones principum*: i limiti dell’efficacia territoriale»
- 72 José María Ribas Alba, «La participación política en la *lex Irnitana*: el principio democrático en un municipio latino»
- 91 Silvia Capasso, «*Magistratus*: partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga»
- 107 Sergio Castagnetti, «Il *cursus* di un magistrato puteolano di IV secolo, *defensor pauperum*»
- 120 Fernando Bermejo-Rubio, «I Manichei: problemi giuridici tra Diocleziano e Costantino»
- LE FONTI
- 125 Jean Gascou, «Nouveaux papyrus d’Arabie et de Syrie»
- 138 Giuseppe Camodeca, Fara Nasti, «Riedizione di TLond. 55: *pecunia debita in stipulatum deducta*»
- 149 Maria Vittoria Bramante, «A proposito delle *Roman London’s first voices* ovvero sulla necessità di una riedizione delle *tabulae da Londinium*»
- 168 Paola Santini, «Pacuvio Labeone: il giurista ‘detective’»
- 181 Valeria Di Nisio, «Piccoli *Lesefrüchte*, giungendo in porto»

- 187 Valerio Massimo Minale, «Il *Syntagma Alphabeticum* di Matteo Blastares e lo *Zakonik* di Stefan Dušan: nuove prospettive sul *Syntagma* cd. abrégé»

## PERSONE

- 213 Leo Peppe, «I diversi volti della famiglia romana»
- 220 Thomas A.J. McGinn, «Noxal Surrender and the Paternal Power of Life and Death in the *Autun Fragments*»
- 257 Ulrico Agnati, «L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3»
- 275 Francesca Reduzzi Merola, «I *servi Venerii*: tra schiavitù e libertà?»
- 281 Felice Mercogliano, «Schiavitù, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note»

## SUCCESSIONI

- 295 Rolf Knütel, «Römisches Erbrecht: Verständnis- und Übersetzungsprobleme»
- 308 Francesco Musumeci, «Danneggiamento delle *tabulae testamenti* e applicabilità della tutela aquiliana»
- 329 Riccardo Astolfi, «Sul *legatum debiti*»

## DIRITTI REALI

- 339 Martin J. Schermaier, «D. 41.1.38 (Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der *alvei mutatio*»
- 364 Giovanni Nicosia, «Celso e l'acquisto del possesso»
- 370 Luigi Capogrossi Colognesi, «*De loco publico fruendo*»

## SUL METODO

- 379 Alessandro Corbino, «*Mancipatio* e pesatura»

## OBBLIGAZIONI

- 401 Okko Behrends, «Die „Große“ und die „kleine“ *conventio*, die *ratio iuris* der skeptischen Akademie und der klassische Geldkauf»

- 443 Philipp Scheibelreiter, «Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das *depositum irregulare* zu ‚definieren‘»
- 466 Salvatore Marino, «Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona. L'approccio moderno sotto il diretto influsso del romano»
- 495 M. Floriana Cursi, «La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?»

## PROCESSO

- 517 Carlo Peloso, «L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o *tertium datur*?»
- 557 Roberto Scevola, «Dissidi magistratuali e processi criminali nel 169 a.C.: riflessioni a margine di un anno turbolento»
- 594 Rolf Knütel, «Zur Haftung bei der *actio quod metus causa*»
- 614 Luigi Romano, «Tracce antiche nel garantismo moderno?»
- 632 Pierluigi Romanello, «*Vir bonus, actor veritatis*»
- 636 Claudio Martyniuk, «Sobre derecho y verdad»

## TRADIZIONE ROMANISTICA

- 643 Fausto Gorla, «Il diritto come *téchne* secondo l'autore del Tipucito»
- 650 Fabiana Tuccillo, «Innocenzo III, D. 2.2 e un aspetto del principio romano di equità»
- 662 Alberto Filippi, «Per la storia critica del potere punitivo e la difesa dei 'giuridicamente vulnerati'»
- 671 J. Michael Rainer, «Polybios und Montesquieu: Die Idee der Balance»
- 677 Luigi Capogrossi Colognesi, «Alle origini della specificità occidentale: il diritto romano nella riflessione weberiana sul diritto»
- 693 Sergio Castagnetti, «In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su *Lo Stato di Augusto*»
- 707 Pascal Pichonnaz, «Plurilinguisme des juristes romains ... et des romanistes: quelques réflexions»
- 723 Maria Luisa Biccari, «Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani»

- 737 Vincenzo Giuffrè, «'Si scrive per comunicare qualcosa ...'. Noi e i civilisti»

SU MAX WEBER

- 751 Luigi Capogrossi Colognesi «La *Sozialökonomie* storica di Weber»  
762 Jean Andreau, «Réflexions sur la ville de consommation»  
771 Hinnerk Bruhns, «Trois lecteurs, trois lectures, ou: 'l'autore lettore dei suoi lettori'»

PROFILI

- 779 Witold Wołodkiewicz, «Edward Gintowt: un romanista polacco all'epoca del socialismo reale»  
788 Leo Peppe, «Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi»  
802 Luigi Labruna, «Gunter Wesener, sein 85. Geburtstag und unsere Aufgabe»  
805 Okko Behrends, «Die Regel und die Religion im Recht»  
825 Francesco Sitzia, «Fausto Gorla e il diritto romano d'Oriente»  
835 Antonio Masi, «Fausto Gorla bizantinista»  
842 Alessandro Corbino, «Il mio rito di passaggio, il vostro compito»  
846 Silvia Capasso, «Bibliografia di un ottuagenario. Gli scritti di Luigi Labruna: 2007-2017»

RICORDI

- 879 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un aristocratico dei nostri studi: Dieter Nörr»

- 885 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

PREMIO BOULVERT

- 929 «Bando dell'Undicesimo Premio Boulvert»

## NOTIZIE

- 931 Luigi Labruna, «Ricordo di Franco Salerno a Calvera», p. 931 - Luca Ingallina, «Il carcere tra diritto, realtà e arte», p. 931 - Giulio Iovine, «Diritto provinciale romano», p. 945 - Luigi Romano, «*Ius et Periculum*: la LXX sessione della SIHDA a Parigi», p. 950 - Francesco Verrico, «Azione e interazioni del CUIA tra Italia e Argentina», p. 957 - Luca Tonin, «I senatoconsulti nelle fonti epigrafiche, papirologiche e numismatiche», p. 959 - Silvia Capasso, «*Ius Romanum-Leges barbarorum*. Alle radici giuridiche dell'Europa», p. 963 - Amelia Castresana, «La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones. V Curso internacional de Derecho romano», p. 965 - Francesco Verrico, «Senatoconsulti nella giurisprudenza romana: gli incontri munsterani», p. 968 - Alessio Guasco, «Il XXIII forum annuale dell'AYLH per gli ottant'anni di Luigi Labruna», p. 971 - Isabella Zambotto, «Moot Court Competition: diritto romano e tradizione civilistica», p. 977 - Felice Mercogliano, «'Identità'. Un incontro, un'iniziativa scientifica», p. 980 - Michele Pedone, «Testi e documenti antichi tra lingua e diritto», p. 981 - Francesca Reduzzi Merola, «A Trieste, su Erodiano», p. 985 - Francesco Verrico, «*Varia*», p. 987

- 997 ABSTRACTS

## INDICE

- 1021 «Libri discussi»

*Index* ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

*Index* segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

*I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale* vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.